

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 ottobre 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85691

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 7.

Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane Pag. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 1995, n. 1.

Modificazioni al regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni, concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale), e successive modificazioni Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 36.

Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1993 della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola e dell'Ente di gestione dei Parchi e Riserve naturali astigiani Pag. 5

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 37.

Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1994 di Enti di gestione di Aree protette ... Pag. 5

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1995, n. 9.

Modifica dell'art. 32 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 21 «Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del decreto del presidente della giunta regionale n. 915/92. Funzioni della regione e delle province». Pag. 5

REGIONE TOSCANA

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 1995 n. 3.

Regolamento per gli allevamenti di selvaggina per fini di ripopolamento Pag. 6

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 1995, n. 4.

Regolamento per la cattura degli uccelli da utilizzare a scopo di richiamo Pag. 6

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 1995, n. 5

Ambiti territoriali di caccia. Regolamento di accesso e gestione Pag. 8

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 1995, n. 6.

Regolamento tipo dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di massofisioterapista .. Pag. 12

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 1995, n. 7.

Regolamento Regionale n. 3 del 25 giugno 1992 concernente «Disciplina degli asili nido». Modificazioni. Pag. 16

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1995, n. 10.

Norme per il trasporto pubblico locale Pag. 17

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 11.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi Pag. 20

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 20.

Comitato d'intesa Regione - Anci - Upi - Unccem - Aiccre Pag. 23

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1995, n. 14.

Acquisto di un'area e sovrastante fabbricato ad uso uffici da destinare a sede di organismi regionali siti in Bologna, via Po n. 5, via Vermena n. 32 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 15.

Norme disciplina del difensore civico. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 16.

Promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali Pag. 26

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1995, n. 1-15/Leg.

Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 - Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci - Modifica della formula per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune approvata con D.P.G.P. n. 2-81/Legl. datato 14 gennaio 1993 Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1995, n. 4-18/Leg.

Modificazione della ripartizione degli affari tra gli assessori Pag. 28

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1995, n. 15.

Modificazione dell'art. 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, recante «Disciplina degli asili-nido comunali» Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 febbraio 1995, n. 054/Pres.

Nuove norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, relativo all'impianto e alla tenuta del catasto regionale delle grotte - Approvazione Pag. 29

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 7.

Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 13 del 14 marzo 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Le imprese artigiane, individuate ai sensi della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell'artigianato), come modificata dalla legge regionale 26 maggio 1993, n. 50, che svolgono attività di produzione di pane non sono tenute ad effettuare il turno di riposo settimanale nella giornata della domenica.

Art. 2.

Modalità di svolgimento dell'attività

1. Le modalità di svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 sono determinate dai singoli operatori su sei giorni la settimana, con garanzia di doppia panificazione alla vigilia del giorno di riposo prescelto.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività possono essere differenziate stagionalmente; limitatamente alla stagione estiva ed invernale e nei periodi di maggior afflusso turistico può essere consentita, in deroga alla previsione di cui all'art. 1, con decreto dell'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato, l'apertura dei forni per la panificazione durante tutta la settimana, per un massimo di dodici settimane all'anno.

3. Gli artigiani panificatori, cumulativamente per ogni comune, devono comunicare al Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato le modalità di lavoro prescelte, di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 gennaio di ogni anno. Eventuali variazioni motivate delle modalità prescelte dovranno essere comunicate almeno trenta giorni prima dell'adozione.

4. Qualora il Servizio del commercio, zona franca e contingentamento non effettui rilievi entro trenta giorni, le modalità di svolgimento si intendono approvate.

5. Qualora gli artigiani panificatori non effettuino la comunicazione di cui al comma 3 o non provvedano nei termini di cui al comma medesimo, decadono dal diritto di effettuarla e sono ritenute valide le modalità di svolgimento dell'attività fino a quel momento in vigore.

Art. 3.

Tutela del lavoro dipendente

1. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi e dei contratti di lavoro vigenti in materia di orario di lavoro dei dipendenti, di compensi per prestazioni straordinarie e di riposo compensativo settimanale.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 marzo 1995.

VIERIN

95R0555

REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 1995, n. 1.

Modificazioni al regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni, concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale), e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 15 del 28 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

*Capo I***MODIFICAZIONI AL TITOLO VII (ASSEGNAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI E DEI LUBRIFICANTI).**

Art. 1.

1. L'art. 24 del regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni, concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale), come modificato dall'articolo unico del regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 24.

1. L'assegnazione, e la distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti contingentati sono regolate dalle norme contenute nel presente titolo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata annualmente su proposta dell'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato, sentita la competente commissione consiliare permanente, vengono definite le misure e le modalità dell'assegnazione e della distribuzione in relazione alla verificata disponibilità dei contingenti annui e alle necessità locali».

Art. 2.

1. L'art. 25 del regolamento regionale 29 gennaio 1973, come modificato dall'articolo unico del regolamento regionale 2/1985 e dall'art. 1 del regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 25.

1. L'assegnazione di benzina e gasolio, mediante il rilascio di appositi buoni, è concessa, in via prioritaria, ai cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti, proprietari di veicoli in regola con le vigenti norme sulla circolazione stradale. Non sono considerati residenti in un comune della Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti i cittadini iscritti nell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 avvengono limitatamente al primo veicolo.

3. Oltre all'assegnazione di benzina e gasolio prevista dal comma 1, possono essere attribuiti, in relazione alla disponibilità del contingente annuo, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 24, buoni carburante ai veicoli di proprietà:

a) della Regione, degli enti locali e dell'Unità sanitaria locale (USL);

b) degli enti pubblici con sede in Valle d'Aosta;

c) degli enti religiosi operanti in Valle d'Aosta e delle parrocchie;

d) delle cooperative iscritte nell'albo regionale delle cooperative di servizi sociali che abbiano ottenuto l'affidamento di tali servizi da parte della Regione o di un ente locale;

e) delle imprese di trasporto concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici di linea;

f) dei soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

g) delle imprese artigiane e agricole nonché delle imprese commerciali come definite dall'art. 2195 del codice civile, esercitate in forma individuale o societaria nonché delle società semplici. Le società devono avere la sede legale e fiscale in un comune della Valle d'Aosta;

h) delle associazioni, aventi sede in Valle d'Aosta, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 (Disciplina del volontariato), nell'elenco delle associazioni di volontariato presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile) nonché delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato di cui alla legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo).

4. Ai fini dell'assegnazione dei buoni di benzina e di gasolio si considera assimilabile alla proprietà la detenzione del veicolo in forza di un contratto di leasing».

Art. 3.

1. L'art. 25-bis del regolamento regionale 29 gennaio 1973, come introdotto dall'art. 1 del regolamento regionale 3/1992, è sostituito dal seguente:

«Art. 25-bis.

1. Con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 24 sono attribuiti agli artigiani ed agli agricoltori, oltre alle assegnazioni previste per i veicoli di loro proprietà dall'art. 25, comma 3, lett. g), ulteriori buoni di benzina e gasolio, rispettivamente:

a) per le macchine operatrici e le attrezzature utilizzate nell'attività artigianale;

b) per le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti all'UMA (Utenti motori agricoli).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l'elenco delle macchine per le quali è possibile procedere alle assegnazioni».

Art. 4.

1. L'art. 25-ter del regolamento regionale 29 gennaio 1973, come introdotto dall'art. 1 del regolamento regionale 3/1992, è sostituito dal seguente:

«Art. 25-ter.

1. L'assegnazione di oli lubrificanti è concessa, in relazione alla disponibilità del contingente:

a) agli assegnatari di benzina e gasolio di cui agli art. 25 e 25-bis, in quote proporzionali al carburante assegnato;

b) alle imprese locali che utilizzano oli lubrificanti nei processi produttivi».

Art. 5.

1. L'art. 26 del regolamento regionale 29 gennaio 1973, come modificato dall'articolo unico del regolamento regionale 2/1985, è sostituito dal seguente:

«Art. 26.

1. Per le ditte e società concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici di linea, le assegnazioni di carburante sono limitate al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle d'Aosta.

2. Le ditte e società indicate al comma 1 devono far certificare annualmente dall'ispettorato della motorizzazione, dal Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti o dal Comune, rispettivamente per le linee le cui concessioni sono rilasciate dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, la percorrenza chilometrica autorizzata relativa all'anno per il quale si richiede l'assegnazione dei buoni carburante. Eventuali variazioni sul chilometraggio rilevabili in sede di consuntivo da parte dell'ispettorato della motorizzazione, del Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti o del Comune, rispetto alla percorrenza chilometrica autorizzata, formeranno oggetto di conguaglio nell'assegnazione dell'anno successivo».

Art. 6.

1. L'art. 27 del regolamento regionale 29 gennaio 1973, come modificato dall'articolo unico del regolamento regionale 2/1985, è sostituito dal seguente:

«Art. 27.

1. L'assegnazione dei buoni per l'acquisto di carburanti e lubrificanti contingentati viene concessa esclusivamente ai proprietari di veicoli che dimostrino di essere in possesso di valida patente di abilitazione alla guida del veicolo per cui chiedono l'assegnazione. Per i soggetti indicati all'art. 25, comma 3, il requisito della patente è sostituito dalla presentazione della partita IVA, integrata dalla ricevuta del versamento annuale, ad eccezione dei soggetti indicati alle lett. a), b), c) ed h) che potranno presentare il numero di codice fiscale.

2. Le imprese agricole sono tenute a presentare la partita IVA fintantoché non verrà istituito l'albo professionale degli imprenditori agricoli.

3. I soggetti beneficiari delle assegnazioni dei buoni carburante e lubrificante devono aver ottemperato al pagamento del premio di assicurazione, della tassa di proprietà e, se dovuta, della tassa di concessione governativa (TCG) per trasporto.

4. I soggetti beneficiari delle assegnazioni dei buoni carburante e lubrificante devono essere, al momento del ritiro dei buoni carburante e lubrificante, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 1, e dal presente articolo».

Art. 7.

1. L'art. 28 del regolamento regionale 29 gennaio 1973, come modificato dall'articolo unico del regolamento regionale 2/1985, è sostituito dal seguente:

«Art. 28.

1. Alla distribuzione dei buoni per l'acquisto della benzina, gasolio ed olio lubrificante contingentati provvedono per le rispettive zone gli uffici regionali per la distribuzione dei buoni carburante e lubrificante di AOSTA, CHATILLON, MORGEX, PONT-SAINT-MARTIN, VERRERES e VILLENEUVE.

2. La distribuzione dei buoni carburante e lubrificante avviene per semestre».

*Capo II*MODIFICAZIONI AL TITOLO VIII
(NORME FINALI)

Art. 8.

1. L'art. 29 del regolamento regionale 29 gennaio 1973, come modificato dall'articolo unico del regolamento regionale 2/1985, è sostituito dal seguente:

«Art. 29.

1. Le modifiche alle norme del presente regolamento possono essere apportate in casi di particolare urgenza dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente».

Art. 9.

Capo III

NORME FINALI

Art. 10.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 marzo 1995

VIERIN

95R0595

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 36.

Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1993 della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola e dell'Ente di gestione dei Parchi e Riserve naturali astigiani.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 1995)

(Omissis).

95R0579

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 37.

Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1994 di Enti di gestione di Aree protette.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 1995)

(Omissis).

95R0580

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1995, n. 9.

Modifica dell'art. 32 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 21 «Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del decreto del presidente della giunta regionale n. 915/92. Funzioni della regione e delle province».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 8 del 21 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 32 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 21 è così sostituito:

«1. La regione, in accordo con le amministrazioni provinciali competenti per territorio, può autorizzare, anche in deroga a quanto previsto dai piani provinciali, la realizzazione di impianti per il trattamento, il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili o di frazioni degli stessi, ai sensi della normativa vigente, i cui progetti esecutivi presentati da soggetti pubblici o privati abbiano i seguenti requisiti:

a) presentino caratteristiche di innovazione tecnologica di processo e/o di prodotto;

b) siano corredati da uno studio di compatibilità ambientale, redatto in conformità delle linee-guida di cui all'allegato c);

c) siano stati approvati dal comune sede dell'impianto.

Art. 2.

1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità di applicazione dell'art. 32 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 21 come modificato dalla presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 18 febbraio 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale, nella seduta del 29 dicembre 1994 e vistata dal Commissario del governo con nota dell'8 febbraio 1995, prot. n. 23002/382).

95R0440

REGIONE TOSCANA

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 1995 n. 3.

Regolamento per gli allevamenti di selvaggina per fini di ripopolamento.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 15-bis del 22 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Tipologia

1. Gli allevamenti di selvaggina per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di animali con specifica destinazione al ripopolamento per uso venatorio e sono caratterizzati dall'utilizzazione di specifiche strutture ed impianti di allevamento (incubatrici, parchetti, voliere, ecc.).

2. Gli allevamenti possono produrre esclusivamente specie tipiche nazionali.

3. Nel caso di produzione di ungulati gli impianti dovranno essere localizzati preferibilmente su terreni permeabili, non proclivi al dissesto e dovranno essere dotati di recinzioni in modo da evitare la fuoriuscita degli animali.

Art. 2.

Costituzione

1. Ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 3/94 gli allevamenti a fine di ripopolamento si costituiscono su presentazione della seguente documentazione:

a) atto comprovante la titolarità di imprenditore agricolo del richiedente;

b) piano produttivo indicante localizzazione dell'allevamento, quantità e specie allevate, strutture di dotazione e tecniche di allevamento.

2. In assenza del requisito di cui al punto a) del precedente comma 1 la richiesta è soggetta ad autorizzazione della Provincia.

Art. 3.

Produzione

1. Allo scopo di evitare variazioni comportamentali e per prevenire la diffusione di malattie infettive e parassitarie negli allevamenti dovrà essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'I.N.F.S. e di seguito indicati:

fagiano: dai 30 ai 60 giorni 0,5 mq/capo, oltre il 60 giorni 1 mq/capo;

pernici: dai 30 ai 60 giorni 0,25 mq/capo;

lepre in recinto: 1 capo/100 mq;

ungulati: 1 capo/5.000 mq di superficie recintata.

Art. 4.

Riconoscimento e registrazione dei capi prodotti

1. Su apposito registro vidimato dalla Provincia ed a disposizione della stessa dovrà essere tenuta nota:

del numero di 4 produttori e loro origine;

della natalità;

della mortalità;

delle cessioni;

degli eventi patologici significativi;

dei controlli sanitari ed amministrativi eseguiti.

Art. 5.

Tutela sanitaria

1. Gli esemplari venduti debbono essere accompagnati da idonea certificazione sanitaria rilasciata dal Servizio Veterinario della U.S.L. dove è ubicato l'allevamento.

2. L'allevamento di tutte le specie selvatiche deve sottostare alle disposizioni previste dal regolamento di polizia veterinaria. In particolare dovranno essere seguite le seguenti indicazioni:

per gli uccelli dovranno essere osservate le norme di profilassi contro la pseudopeste aviaria, il diftero-vaiolo sviare e la pullosi;

per il cinghiale dovranno essere osservate le norme di risanamento degli alimenti come previsto dal D.M. 14/9/1981 e dovrà essere attuata una adeguata profilassi della peste suina classica;

Art. 6.

Tabellazione

1. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali secondo le modalità dell'art. 26 della L.R. 3/94 con tabelle che recano la scritta «Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento - Divieto di caccia».

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione Toscana.

Firenze, 21 febbraio 1995.

CHITI

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Regionale il 20 dicembre 1994 ed è stato reso esecutivo dalla Commissione di Controllo con decisione n. 53 del 13 gennaio 1995.

95R0516

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 1995, n. 4.

Regolamento per la cattura degli uccelli da utilizzare a scopo di richiamo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 15-bis del 22 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1

Patrimonio dei richiami vivi di cattura e sua gestione

1. La detenzione di uccelli di cattura a fine di richiamo è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo, sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio.

2. Ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 12 comma 5 lettera b) della legge 157/92 può detenere un numero massimo di dieci soggetti di cattura per ciascuna delle suddette specie, fino ad un massimo complessivo di 40 unità: 1

cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di 10 unità.

Art. 2.

Attività di cattura dei richiami vivi

1. L'attività di cattura di uccelli finalizzata alla costituzione del patrimonio di richiami vivi è effettuata esclusivamente da impianti della cui autorizzazione sono titolari le Province.

Art. 3.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione alla gestione degli impianti di cui all'articolo precedente è rilasciata dalla Regione alle Province su parere dell'I.N.F.S.

Art. 4.

Gestione degli impianti e abilitazione del personale

1. Le Province per la gestione degli impianti della cui autorizzazione sono titolari stipulano apposite convenzioni di durata triennale con personale giudicato idoneo dall'I.N.F.S. sulla base di specifici protocolli di attività.

2. Le suddette convenzioni saranno stipulate prioritariamente con i proprietari di impianti che abbiano ottenuto l'idoneità ad esercitare l'attività di cattura dall'I.N.F.S. e con soggetti riconosciuti idonei dal medesimo istituto ed in possesso di licenze di cattura rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della legge 157/92.

3. Gli impianti che comportano l'utilizzo di reti verticali dovranno essere resi idonei alla cattura dopo la cessazione dell'attività giornaliera. Quelli che utilizzano reti orizzontali non possono essere dotati di dispositivi di carattere elettronico, endotermico, pneumatico, oleodinamico, ma solamente mezzi meccanici di scatto.

4. Gli impianti attivati non possono essere lasciati incustoditi.

5. Il periodo di attività degli impianti fissato nel periodo compreso fra il 15 settembre ed il 30 novembre. Deroghe al periodo indicato potranno essere concesse, previo parere dell'I.N.F.S., per la cattura della cesena. Gli impianti cesseranno comunque l'attività al raggiungimento del quantitativo corrispondente a quello previsto all'inizio della stagione di cattura.

6. Durante le fasi operative dell'impianto dovranno essere presenti esclusivamente operatori in possesso dell'abilitazione rilasciata dall'I.N.F.S., in numero non inferiore a due unità e comunque rapportato alla capacità di approvvigionamento dell'impianto.

7. Il controllo delle reti dovrà essere effettuato almeno ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse.

8. I locali dove gli uccelli saranno stabulati in apposite gabbie dovranno essere idonei dal punto di vista strutturale e gestionale ad assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie (ventilazione, temperatura, umidità, pulizia e disinfezione periodica, ecc.).

9. La valutazione di idoneità del personale che opera negli impianti sarà effettuata dall'I.N.F.S. presso la propria sede o presso una sede individuata dalla Regione o dalla Provincia e concordata con l'istituto stesso.

10. La valutazione di idoneità verrà effettuata sulla base dei requisiti stabiliti dall'I.N.F.S. nel documento relativo alle catture degli uccelli per fini di richiamo e di seguito elencati:

- a) capacità comprovata nella messa in opera degli strumenti di cattura;
- b) capacità di estrarre correttamente gli uccelli dalle reti;
- c) capacità di identificare correttamente le 10 specie catturabili e detenibili come richiami;

d) capacità di apporre correttamente i contrassegni inamovibili di cui tutti i soggetti appartenenti alle specie detenibili ai fini di richiamo devono essere dotati;

e) capacità di compilare correttamente i registri di attività;

f) elementi di legislazione venatoria riferiti in particolare all'attività di cattura;

g) uso di impianti e di attrezzature impiegate nella cattura degli uccelli;

h) conoscenza di regole generali e di precauzione da adottarsi nella cattura degli uccelli;

i) regole da seguire nei casi di ricattura di uccelli inanellati;

l) norme igieniche da osservare durante le operazioni di cattura;

m) mantenimento e cura degli uccelli catturati;

n) nozioni di morfologia degli uccelli.

11. I soggetti che intendono sostenere l'esame di idoneità per l'abilitazione alla cattura di uccelli di cui ai commi precedenti dovranno produrre, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, domanda scritta alla Provincia in cui intendono operare. Negli anni successivi la domanda dovrà essere prodotta entro il 30 aprile.

Art. 5.

Protocolli di gestione

1. I protocolli di gestione degli impianti di cui all'art. 4 dovranno contenere indicazioni di dettaglio relative a:

a) denominazione e localizzazione dell'impianto (su cartografia in scala 1:25.000);

b) tipologia (impianto fisso o mobile);

c) dimensioni delle maglie delle reti impiegate (non inferiori a 32 mm di lato per gli impianti fissi a reti verticali e non inferiori a 20 mm per gli impianti mobili a reti orizzontali e verticali);

d) individuazione (su pianta in scala 1:100) delle strutture accessorie utilizzate per l'eventuale alloggiamento del personale e la stabulazione degli uccelli catturati;

e) indicazione del numero di richiami vivi suddiviso per specie, utilizzato nell'impianto e comunque non superiore a 40 soggetti;

f) individuazione del personale addetto all'impianto;

g) indicazione del periodo di attività dell'impianto;

h) eventuali modalità di controllo da parte dell'Ente titolare dell'autorizzazione sull'attività dell'impianto e dell'I.N.F.S.;

i) modalità di disattivazione delle reti dopo la cessazione giornaliera dell'attività.

Art. 6.

Rimborso spese di gestione

1. La Provincia provvede al rimborso delle spese di gestione dell'impianto dietro presentazione di apposita rendicontazione e della certificazione comprovante la cessione dei soggetti.

Art. 7.

Contingente annuale

1. La Regione, su parere dell'I.N.F.S., stabilisce annualmente il numero di soggetti catturabile per ciascuna specie, ripartendo il quantitativo fra le varie province sulla base del numero di impianti autorizzati.

2. La Provincia titolare dell'autorizzazione assegna annualmente ad ogni impianto, per ciascuna specie, un quantitativo di soggetti da catturare. L'attività di cattura viene interrotta al raggiungimento di tale quantitativo.

3. La Giunta Regionale ogni anno con proprio atto fissa l'importo delle quote per la cessione dei soggetti catturati.

Art. 8.**Registri**

1. La Regione, per ogni impianto autorizzato, fornirà alla Provincia titolare dell'autorizzazione un registro di attività sul quale andranno riportati giornalmente a cura del gestore, suddivisi per specie, i seguenti dati:

- numero di soggetti catturati;
- numero di soggetti ceduti;
- numero di soggetti rimasti in giacenza;
- numero del contrassegno di ciascun soggetto catturato;
- dati identificativi della persona, compreso il numero di porto d'armi, a cui è stato ceduto il soggetto;
- numero di soggetti che siano deceduti per cause non dipendenti dalla volontà del gestore dell'impianto;
- eventuali notizie richieste dalla Regione a fini statistici.

2. La Provincia titolare dell'autorizzazione predisponde per ciascun impianto una relazione sull'attività svolta, che dovrà essere inviata all'I.N.F.S. ed alla Giunta Regionale entro il 30 dicembre di ogni anno.

Art. 9.**Cessione degli uccelli catturati ai fini di richiamo**

1. Tutti i soggetti catturati devono essere contrassegnati al momento della cattura.

2. È vietata la vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzati ai fini di richiamo. È consentita la cessione secondo quanto stabilito nel presente articolo.

3. La cessione avviene previo versamento, su apposito conto corrente intestato alla Provincia dell'importo fissato per ciascuna specie.

4. La Provincia predisponde, entro il 30 giugno di ogni anno liste di prenotazione per la cessione dei richiami vivi accordando priorità nella cessione ai cacciatori che hanno optato per l'esercizio venatorio da appostamento fisso ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera b) della L.R. 3/94.

5. La cessione dei soggetti catturati viene di norma effettuata presso gli impianti di cattura secondo tempi ed orari fissati da ciascuna Provincia e comunque non prima delle ore 12.

Art. 10.**Divieto di caccia**

1. Nel raggio di 300 metri dagli impianti di cattura la caccia è vietata. Tale divieto dovrà essere segnalato a cura delle Province con l'apposizione di tabelle recanti la scritta «Provincia di impianto di cattura - Divieto di caccia».

Art. 11.**Sostituzione richiami**

1. L'inserimento nelle liste di prenotazione per la sostituzione di un richiamo può avvenire esclusivamente dietro presentazione del soggetto non ritenuto idoneo, entro 3 mesi dalla cessione, o del richiamo morto o del suo anello di identificazione. I soggetti sostituiti sono liberati dell'anello e rilasciati dal personale addetto all'impianto.

Art. 12.**Vigilanza**

1. Alla vigilanza sulle attività degli impianti provvedono i soggetti di cui all'art. 51 della L.R. n. 3/94.

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione Toscana.

Firenze, 21 febbraio 1995

CHITI

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Regionale il 20 dicembre 1994 ed è stato reso esecutivo dalla Commissione di Controllo con decisione del 13 gennaio 1995 n. 55.

95R0517

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 1995, n. 5.**Ambiti territoriali di caccia. Regolamento di accesso e gestione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 15-bis del 22 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.**Definizione degli ambiti territoriali di caccia**

1. In ogni comprensorio l'ATC è rappresentato dalla porzione di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e strutture e non soggetta ad altra destinazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 3/94.

2. Nella delimitazione dei comprensori non si potranno frazionare i territori comunali.

3. Uno stesso ambito può appartenere a comprensori contigui di Province diverse; in tal caso il piano faunistico venatorio regionale, nell'individuazione dell'ambito, assegna alla Provincia maggiormente interessata territorialmente, la competenza della gestione.

Art. 2.**Articolazione interna del comprensorio**

1. Nel piano faunistico venatorio provinciale dovrà essere individuata, all'interno di ogni comprensorio, la presenza dei vari istituti e strutture di cui alla L.R. 3/94, riconducendola ove possibile, alle percentuali previste.

Art. 3.**Organi gestione degli ATC**

1. Organo di gestione dell'ATC il Comitato di gestione.

Art. 4.**Composizione del Comitato di gestione**

1. Il Comitato di gestione composto da dieci membri, di cui:

a) tre appartenenti a strutture locali delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) tre appartenenti alle Associazioni venatorie e specificamente espressi da quelle riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio di cui all'art. 8, secondo comma della L.R. 3/94;

c) due appartenenti alle Associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio;

d) due nominati dalla Provincia con voto limitato.

2. I membri del Comitato di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma, sono scelti tra la generalità dei cacciatori iscritti, proprietari e conduttori dei fondi inclusi, fra gli ambientalisti residenti nel comprensorio e vengono eletti all'interno delle relative organizzazioni ed associazioni.

3. La Provincia, sulla base dei nominativi degli eletti di cui al comma precedente, procede alla nomina dei membri del Comitato secondo la rappresentatività espressa dalle Associazioni e Organizzazioni presenti nell'ATC.

4. Il Comitato resta in carica per tutta la durata del piano faunistico venatorio regionale e viene rinnovato entro sessanta giorni dall'adozione del nuovo piano.

5. I membri scaduti possono essere rieletti per una sola volta.

Art. 5.

Costituzione del Comitato provvisorio digestione

1. In attesa dell'insediamento del Comitato secondo le procedure del precedente art. 4, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico venatorio regionale è insediato un Comitato provvisorio composto dai rappresentanti provinciali:

a) delle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;

b) delle Associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale dell'Ambiente;

e) delle Organizzazioni agricole.

2. Il Comitato provvisorio dura in carica fino alla nomina del Comitato eletto con le procedure di cui all'art. 4 e comunque non oltre la prima stagione venatoria.

Art. 6.

Funzionamento del Comitato di Gestione

1. Il Comitato nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato, provvedendo alla redazione dell'ordine del giorno delle sedute, tenendo conto delle proposte di componenti il Comitato, e al suo invio agli altri membri, nonché alla convocazione delle Assemblee; cura l'attuazione dei provvedimenti adottati.

3. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

4. In caso di impossibilità della nomina di tutti i dieci componenti, il Comitato si intende validamente insediato con la nomina di almeno sei membri. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri insediati.

5. Le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.

6. Le funzioni di segretario sono svolte, di norma, dal componente più giovane.

7. In caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente ne dà comunicazione alla Provincia e alle organizzazioni e associazioni interessate per i provvedimenti conseguenti.

Art. 7.

Compiti del Comitato digestione

1. Il Comitato:

a) decide in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori richiedenti, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del presente regolamento;

b) predisporre programmi di intervento mediante progetti di cui al successivo art. 21 per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza fauni-

stica dell'ambito, mediante adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitats;

c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio aperte a tutti gli iscritti all'ATC sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree contigue di cui all'art. 23 della L.R. 3/94;

d) predisporre, ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l'impianto di siepi, cespugli e alberature, per l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché per l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica;

e) oltre ad esprimere parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale, può avanzare richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso;

f) provvede, nel rispetto delle procedure stabilite nel presente regolamento, alla determinazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e all'erogazione di contributi per interventi tesi alla prevenzione degli stessi con le modalità previste dagli artt. 21 e seguenti.

2. Per l'attuazione dei programmi e dello svdgimento dell'attività dell'ATC, il Comitato si avvale di professionalità presenti nell'ARSA o presso l'Amministrazione Provinciale di cui l'ATC fa parte. Il Comitato può altresì utilizzare tecnici faunistici in possesso di apposita qualificazione rilasciata da Istituti universitari, Enti pubblici e INFIS.

3. Gli atti predisposti dal Comitato vengono inviati alla Provincia e raccolti in volumi che rimangono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Art. 8.

Assemblee

1. Almeno due volte all'anno il Comitato di Gestione riunisce in assemblea i cacciatori iscritti, i proprietari o possessori dei fondi inclusi e gli ambientalisti residenti nel comprensorio per la valutazione dell'andamento della gestione.

Art. 9.

Indici di densità venatoria

1. Tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie, fissato in 1:13 il rapporto cacciatore/superficie agrosilvo-pastorale del comprensorio espressa in ettari. La Giunta regionale provvede periodicamente all'eventuale adeguamento.

2. Per ogni ATC è garantito, tenuto conto delle norme del presente regolamento, l'accesso al numero di cacciatori determinato sulla base del parametro di cui al comma precedente.

Art. 10.

Deroghe agli indici di densità venatoria

1. I cacciatori residenti nei Comuni compresi in un ATC sono comunque iscritti, salvo quanto previsto al punto 2, lettera c) dell'art. 14 del presente regolamento, anche se il loro numero supera il parametro regionale di cui all'art. 9.

2. I cacciatori residenti nei Comuni di Firenze, ad alta densità venatoria, sono equiparati, ai fini dell'accesso, ai residenti degli altri Comuni della Provincia di Firenze.

3. È altresì consentito il superamento del parametro regionale per l'accesso dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell'ATC secondo quanto previsto al comma 2 punto b) dell'art. 14 del presente regolamento.

4. Il Comitato di gestione propone alla Provincia l'ammissione nel territorio interessato di un numero di cacciatori superiori a quello degli indici di cui all'art. 9 del presente regolamento, purché siano accertate, mediante stime, modificazioni positive delle popolazioni animali selvatiche. Il Comitato dà altresì comunicazione alla Giunta regionale del superamento del parametro.

Art. 11.

Cacciatori provenienti da altre Regioni

1. Il numero complessivo di cacciatori ammessi in ogni ATC viene aumentato del 2% riservando tale quota a cacciatori non residenti in Toscana che intendano prendere la residenza venatoria in un ATC toscano.

2. È inoltre consentito con prenotazione, tenuto conto dei rapporti di reciprocità, l'accesso giornaliero per la caccia alla selvaggina migratoria a cacciatori residenti in altre Regioni per una quota non superiore al 50% del numero complessivo di cacciatori ammissibili in ogni ATC.

3. In attesa dell'avviso del sistema regionale di prenotazione l'accesso di cui al comma precedente si attua attraverso forme di prenotazione, adeguatamente pubblicizzate, stabilite dai competenti organi dell'ATC.

Art. 12.

Residenza venatoria

1. Ogni cacciatore, sulla base di quanto stabilito agli artt. 10, 11 e 12 del presente regolamento ha diritto ad un proprio ambito territoriale di caccia che sarà denominato, una volta accordata l'ammissione, ATC di residenza venatoria.

Art. 13.

Regolamentazione della mobilità

1. Ai fini della previsione della legge 157/92 art. 14 comma 5, a partire dal 1 ottobre ogni cacciatore potrà usufruire di forme di regolamentazione della mobilità per l'esercizio venatorio in ATC diverso da quello di residenza venatoria utilizzando per la prenotazione le forme di cui all'art. 11, terzo comma. Tale possibilità prevista per la caccia alla selvaggina migratoria per un numero complessivo di 20 giornate. In 3 di queste 20 giornate l'attività potrà essere esercitata anche a carico della selvaggina stanziale ove questa scelta sia stata effettuata al momento della prenotazione.

2. Coloro che hanno fatto l'opzione per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi in via esclusiva - il titolare dell'appostamento, chi fa parte dell'elenco degli autorizzati all'uso dell'appostamento, chi a tale uso autorizzato dal titolare stesso - possono esercitare tale attività in ATC diverso da quello di residenza venatoria senza l'utilizzo della prenotazione.

3. Gli iscritti a squadre di caccia al cinghiale che operano in ATC diversi da quello prescelto per la propria residenza venatoria, possono effettuare la caccia al cinghiale nell'ATC in cui opera la propria squadra previa preventiva rinuncia alla mobilità di cui al primo comma. Tale rinuncia è inoltrata al Comune di residenza che provvederà a registrarla sul tesserino venatorio.

4. I soggetti di cui ai precedenti commi secondo e terzo non agiscono sul parametro della densità venatoria stabilita dall'art. 9 del presente regolamento, quando operano in ATC diversi da quello prescelto quale residenza venatoria.

5. A ciascun ATC potrà accedere per la caccia alla migratoria, giornalmente, un numero di cacciatori «ospiti» pari alla differenza tra il numero dei cacciatori ammissibili sulla base del parametro di cui all'art. 9 del presente regolamento ed il numero di cacciatori con residenza venatoria.

6. Fatte salve condizioni di maggior accoglienza, in ciascun ATC, in ogni giornata di caccia programmata, è comunque garantita l'ospitalità a cacciatori di altri ATC, nella misura del 3% del numero di residenze venatorie calcolate secondo il parametro regionale dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 14

Procedure per l'ammissione ai singoli ATC

1. Il Comitato di gestione provvederà, con idonee forme di pubblicità, a rendere note le modalità per la presentazione della domanda di ammissione.

2. L'ammissione agli ATC avviene secondo i seguenti criteri:

a) i cacciatori residenti nei comuni ricadenti nel comprensorio sono accolti di diritto e, salvo quanto previsto dal punto c) del presente comma, non dovranno presentare alcuna domanda;

b) i proprietari o conduttori di fondi inclusi nel comprensorio sono equiparati ai residenti, ma dovranno presentare domanda corredata da idonea certificazione attestante il titolo di godimento. Il fondo non dovrà risultare, per ciascun richiedente, di superficie inferiore a 3 ettari.

c) i cacciatori i quali per espressa volontà intendano esercitare l'attività venatoria in un ATC diverso da quello in cui godono dei diritti di cui al punto a) dovranno presentare domanda al Comitato di gestione dell'ATC prescelto;

d) i cacciatori residenti nel Comune di Firenze, ad alta densità venatoria, dovranno presentare domanda al Comitato di gestione dell'ATC prescelto.

3. Nella domanda di cui al presente articolo dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici;

b) l'ATC richiesto come residenza venatoria;

c) la disponibilità a compiere prestazioni d'opera volontarie ai fini della gestione.

Tale domanda dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al Comitato di gestione dell'ATC prescelto/i nel periodo compreso tra il 1° ed il 28 febbraio.

Art. 15.

Formazione delle graduatorie

1. Il Comitato di gestione procederà ad assegnare a ciascun cacciatore un ambito territoriale di caccia secondo quanto previsto dai precedenti articoli nonché nel rispetto delle priorità indicate nel presente articolo.

2. La graduatoria per l'attribuzione dell'ATC di residenza dovrà tenere conto del punteggio conseguito da ciascun richiedente in base ai seguenti criteri:

a) residenza nei Comuni toscani ad alta densità venatoria individuati sulla base di una densità abitativa pari o superiore ad un cittadino residente ogni mille metri quadrati e un rapporto tra superficie agro-silvo-pastorale e numero di cacciatori residenti uguale od inferiore a due ettari per cacciatore (punti 5);

b) residenza nella Provincia toscana in cui ricade l'ATC (punto 5)

c) iscrizione da almeno due anni ad una squadra di caccia al cinghiale i cui territori di attività ricadono all'interno dell'ATC; iscrizione ad una Area a regolamento specifico ricadente nel comprensorio nel quale ricade l'ATC nell'anno precedente all'entrata in vigore dell'ATC (punti 5);

d) residenza nei Comuni confinanti con il comprensorio nel quale ricade l'ATC (punti 5);

e) nascita in un Comune toscano ricadente nel comprensorio dell'ATC o proprietà, affitto o altra forma di godimento di fondi e terreni situati in un Comune ricadente nel comprensorio (punto 1).

3. In caso di parità si procederà a sorteggio.

Art. 16.

Assegnazione dell'ATC di residenza

1. Entro il 30 aprile il Comitato di gestione trasmette alla Provincia, per l'approvazione, gli atti relativi al motivato non accoglimento della richiesta dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata, agli interessati. Trascorso il termine di cui sopra senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione, la domanda si ritiene accolta.

2. I cacciatori eventualmente non ammessi nell'ATC prescelto nella domanda di ammissione potranno ripresentarla per altro ATC non saturo entro 15 giorni dalla pubblicazione degli elenchi di cui al successivo art. 18.

Art. 17.

Ulteriori adempimenti dei Comitati

1. Il Comitato di gestione, entro il 10 maggio provvederà a segnalare alla Provincia ed alla Regione le richieste accolte con l'indicazione di tutti i dati anagrafici per il riconoscimento dei cacciatori.

Art. 18.

Compiti della Regione

1. La Giunta regionale, ricevute le comunicazioni di cui al precedente art. 17, provvede entro i successivi 40 giorni a rendere noto l'elenco degli ATC non saturi.

2. La Giunta regionale istituisce un archivio degli iscritti agli ATC di residenza, e attua forme di controllo per accertarsi che non vi siano duplicazioni nelle ammissioni.

Art. 19.

Assegnazione degli ATC negli anni successivi al primo

1. Negli anni successivi a quello di prima assegnazione l'ATC di residenza venatoria si intenderà tacitamente riassegnato di anno in anno, salvo presentazione di domanda di ammissione in altro ATC da formulare secondo le modalità di cui al precedente art. 14.

Art. 20.

Tesserino venatorio

1. Sul tesserino regionale, oltre all'indicazione della forma di caccia prescelta in via esclusiva, dovranno essere registrati:

- a) l'indicazione dell'ATC di residenza venatoria;
- b) eventuale appartenenza a squadra di caccia al cinghiale.
- c) la rinuncia alla mobilità di cui al terzo comma dell'articolo 13.

Art. 21.

Dotazione finanziaria

1. Il bilancio e il rendiconto dell'ATC sono redatti sulla base di uno schema approvato dalla Giunta Regionale, tenendo conto delle disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

3. Il fondo di dotazione finanziaria del Comitato di gestione composto da:

- a) quote versate dai cacciatori iscritti o utilizzatori dell'ATC (art. 13, ottavo comma L.R. 3/94);
- b) finanziamento erogato dalla Provincia in proporzione al numero dei cacciatori iscritti quale contributo per le spese di funzionamento;
- c) contribuzioni erogate dalla Provincia su progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale, presentati dal Comitato di gestione;
- d) contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio e per la prevenzione degli stessi.

4. In assenza del definitivo assetto delle iscrizioni, all'ATC per il primo anno di funzionamento del Comitato, il finanziamento di cui al precedente comma, lett. b) calcolato in proporzione alla superficie di territorio agro-silvo-pastorale del relativo comprensorio.

5. Le spese correnti per il funzionamento dell'ATC vengono classificate e hanno separata imputazione a seconda che riguardino le seguenti categorie:

- a) rimborsi spese per il personale a disposizione dell'ATC;

b) spese per il funzionamento organizzativo relative a:

locazione della sede;

servizi connessi all'uso di detti locali, ivi comprese quelle relative a pulizia, Enel, Sip, riscaldamento, acqua;

c) spese di gestione quali gettoni di presenza rimborsi spese autoveicoli, strumenti e mezzi tecnici.

6. I progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale devono essere presentati alla Provincia entro il 30 settembre dell'anno antecedente quello in cui se ne prevede la realizzazione.

7. L'approvazione da parte della Provincia di progetti finalizzati è condizione per la formale assunzione dell'impegno di spesa a carico degli esercizi interessati.

8. I componenti del Comitato di gestione dell'ATC rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nei progetti e per importi eccedenti quelli autorizzati.

Art. 22.

Piani di approvvigionamento

1. Ai fabbisogni aventi carattere di continuità o ricorrenti anche ai fini della realizzazione dei progetti si provvede, di norma, mediante piani di approvvigionamento.

2. A tal fine il Comitato di gestione predispone il quadro di riepilogo delle previsioni di fabbisogno e determina i quantitativi dei quali si prevede l'approvvigionamento per l'esercizio successivo, applicando agli stessi, i prezzi ipotizzabili in rapporto ai tempi di provvista. Il Comitato determina altresì la spesa occorrente ripartendola fra i capitoli di bilancio ai quali la stessa dovrà essere imputata.

Art. 23.

Forniture per fabbisogni straordinari

1. Nel caso risultassero necessarie, forniture non previste nel piano di approvvigionamento, il Comitato di gestione provvederà a determinare le quantità e qualità dei beni occorrenti e a ricercare la relativa copertura finanziaria nell'ambito del bilancio di previsione.

Art. 24.

Procedure per gli approvvigionamenti

1. Per le forniture e prestazioni di importo inferiore a lire 1.000.000 per le quali ricorrono i presupposti della massima urgenza, il Presidente del Comitato di gestione provvede a contattare una o più ditte di fiducia richiedendo il preventivo della fornitura o prestazione.

2. Il preventivo viene sottoposto dal Presidente all'esame del Comitato per l'autorizzazione all'acquisto o alla prestazione.

Art. 25.

Richiesta preventiva di offerte

1. Nel caso di forniture o prestazioni di importo superiore a quello stabilito nel precedente articolo, il Presidente del Comitato di gestione provvede ad inviare lettera di invito ad almeno tre ditte, preferibilmente scelte tra quelle inserite nell'albo dei fornitori delle Province, se del caso integrato dalle ditte specializzate nei settori di intervento del Comitato, specificando la natura e modalità della fornitura o prestazione nonché l'importo massimo della stessa e indicando un termine per l'inoltro dell'offerta.

2. Le offerte dovranno pervenire in buste chiuse contenenti all'esterno la dicitura: «Offerta relativa a».

3. L'apertura delle buste dovrà avvenire alla presenza del Presidente e altri 2 membri del Comitato di cui almeno uno scelto fra i rappresentanti dell'Ente locale.

4. L'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più conveniente, purché la stessa sia inferiore al prezzo massimo indicato nell'invito alla gara.

5. Ove le offerte siano tutte in aumento rispetto al prezzo massimo prefissato non si dà luogo all'aggiudicazione e gli atti vengono rimessi al Comitato di gestione per le determinazioni che questo riterrà opportune.

6. Nei casi previsti dal presente articolo si redige verbale delle fasi di cui ai commi 3 e 4 dandosi atto del rispetto delle procedure osservate. Detto verbale sottoscritto dai membri del comitato intervenuti all'apertura delle buste, è conservato agli atti dell'ATC.

Art. 26.

Verifica e liquidazione delle fatture

1. Esperita la trattativa privata con le modalità di cui al precedente articolo, verrà data comunicazione alla ditta prescelta dell'avvenuta aggiudicazione.

2. Il Presidente o altro membro del Comitato da lui delegato provvederà a verificare la regolarità della fornitura o prestazione.

3. Nel caso che siano riscontrate irregolarità, difetti qualitativi o differenze quantitative, esse vengono immediatamente contestate per iscritto al fornitore.

4. Qualora invece non siano riscontrate irregolarità il Presidente, previa apposizione di visto sulla fattura, ordina il pagamento della fattura stessa e l'annotazione di essa nelle scritture contabili, se trattasi di spese riferite all'utilizzo dei fondi di cui alla lett. a) del precedente art. 21. In ogni altro caso esprime parere di congruità sul corrispettivo richiesto rimettendo la fattura vistata, anche per regolarità della fornitura, alla Provincia.

Art. 27.

Rendicontazione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comitato di Gestione predispone una relazione contabile e la rendicontazione delle spese relative all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La documentazione di cui al comma precedente immediatamente trasmessa alla Provincia e alla Giunta Regionale, unitamente ad una relazione specifica relativa agli interventi svolti con i fondi derivanti dalle quote di cui al precedente art. 21, terzo comma.

3. In caso di inadempienza la Provincia invita a presentare, entro i successivi 15 giorni, i rendiconti. Scaduto tale termine la Provincia dispone la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati fatte salve le eventuali altre azioni per la tutela dell'interesse dell'Amministrazione.

4. Al rendiconto devono essere allegati copia conforme all'originale dei documenti giustificativi di spesa debitamente quietanzati e fiscalmente regolari.

5. Qualora l'erogazione degli stati di avanzamento di un progetto interessi più esercizi, le attività relative dovranno essere rendicontate per la parte di spesa relativa all'anno di riferimento.

Art. 28.

Norme transitorie

1. Ai fini di una corretta applicazione della programmazione faunistico venatoria, per valutare le esigenze di mobilità dei cacciatori toscani e in riferimento a quanto previsto dalla L. 157/92 art. 14, quinto comma, per il primo anno di applicazione del presente atto è consentito ad ogni cacciatore l'ammissione ad un altro ATC diverso da quello prescelto quale residenza venatoria.

2. Per gli iscritti alle squadre di caccia al cinghiale che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 13, terzo comma, il secondo ATC dovrà coincidere con quello in cui opera la propria squadra.

3. Per l'applicazione della presente norma le Province consentono l'iscrizione con le stesse procedure, al secondo ATC ad un numero di cacciatori pari ai posti disponibili. In tal caso il cacciatore dovrà pagare la metà della quota fissata dal Comitato del secondo ATC e non potrà comunque usufruire della mobilità di cui al primo comma dell'art. 13.

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione Toscana.

Firenze, 21 febbraio 1995

CHITI

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Regionale il 20 dicembre 1994 ed è stato reso esecutivo dalla Commissione di Controllo con decisione del 13 gennaio 1995, n. 56.

95R0518

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 1995, n. 6.

Regolamento tipo dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di massofisioterapista.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale del regione Toscana n. 15-bis del 22 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione

La scuola provvede alla preparazione degli studenti volta al conseguimento del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista previsto dall'art. 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403.

Art. 2.

Requisiti di accesso

Per essere ammessi alla scuola per massofisioterapisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) aver compiuto il 16° anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico in cui inizia il corso (art. 1 legge 30 aprile 1976, n. 339);

2) titolo di studio minimo: scuola inferiore;

3) sana costituzione fisica, certificata ai sensi della legislazione vigente da un medico pubblico dipendente dal servizio Sanitario Nazionale, tenuto conto della tipologia del corso rilasciata in data non superiore a tre mesi rispetto a quella di presentazione.

Art. 3.

Programma di studio

Il corso di studi di due anni scolastici comprende le materie di insegnamento teorico e l'articolazione del tirocinio pratico e ha un programma didattico indicato nell'allegato A) del presente regolamento.

Art. 4.

Responsabile della scuola Attribuzioni

Il Responsabile della Scuola esplica funzioni relative alla gestione e organizzazione della scuola e esplica funzioni di ordine amministrativo organizzativo. In particolare:

1. convoca e presiede, unitamente al Direttore didattico della Scuola, il Collegio dei Docenti;

2. riceve e istruisce le domande di iscrizione alla Scuola nei termini stabiliti nel bando. Pubblica la graduatoria di merito formata secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento, provvede alla sostituzione degli studenti dimissionari entro i termini stabiliti, nonché all'ammissione di studenti provenienti da altre scuole come previsto dal suddetto art. 8;

3. procede, sentito il Collegio dei Docenti, alla formazione delle classi, predispone l'orario delle lezioni e dei tirocini pratici sulla base dei criteri generali stabiliti nei piani di studio;

4. propone al Collegio dei Docenti l'assegnazione alle classi dei docenti;

5. individua e sottopone annualmente al Collegio dei Docenti le sedi idonee per lo svolgimento del tirocinio;

6. promuove e coordina, nel rispetto della libertà di insegnamento, d'intesa con il Collegio dei Docenti le eventuali attività didattiche di sperimentazione

7. concorda la convocazione e le assemblee di cui ai successivi artt. 6 e 15 in relazione al normale svolgimento dell'attività didattica ed alla disponibilità dei locali;

8. cura l'applicazione delle disposizioni riguardanti gli allievi ed i Docenti, vigila altresì sul rispetto dell'orario e del calendario delle lezioni nonché sulla frequenza scolastica

9. adotta i provvedimenti disciplinari di sua competenza ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento;

10. redige e sottoscrive i certificati concernenti la frequenza scolastica degli allievi e ogni altra certificazione di rilevanza esterna;

11. dispone la tenuta di tutti gli atti di ufficio, dei fascicoli personali degli studenti, del registro dei diplomi, dei libretti personali professionali, dei verbali del Collegio dei Docenti, di scrutinio, di esame, ecc.;

12. indice e presiede le riunioni degli insegnanti direttamente interessati per questioni riguardanti l'insegnamento di una o più discipline;

13. organizza e dirige il funzionamento della segreteria della scuola

14. dispone della buona conservazione del materiale didattico e scientifico e promuove ogni iniziativa necessaria a garantire la conservazione e la sicurezza della struttura scolastica;

15. fissa i turni di servizio di tutto il personale assegnato alla scuola;

16. cura, con la collaborazione degli insegnanti, che l'igiene della scuola sia scrupolosamente osservata;

17. invia alla Regione Toscana la relazione annuale sull'attività svolta unitamente alla relazione del Direttore didattico.

Art. 5.

Direttore Didattico - Attribuzioni

L'incarico di Direttore didattico è affidato ad un laureato in possesso dei titoli di abilitazione all'insegnamento previsti dalla vigente legislazione relativamente alle materie previste dal programma del corso. Il Direttore didattico ha la responsabilità di organizzare e coordinare tutte le attività didattiche svolte nell'ambito del corso, in particolare:

1. sovrintende a tutte le attività di insegnamento delle materie teoriche e pratiche;

2. verifica il pieno e corretto svolgimento dei programmi da parte degli insegnanti;

3. propone al Responsabile della scuola, prima dell'inizio di ogni corso, l'elenco dei docenti delle materie previste dal programma;

4. redige annualmente una relazione scritta sull'andamento del corso e la rimette al Responsabile della scuola;

5. convoca periodicamente, e non meno di tre volte all'anno, il Collegio dei Docenti, applica sanzioni disciplinari ad allievi che si siano resi responsabili di atti di negligenza, cattivo comportamento o scarso profitto.

Art. 6.

Collegio dei Docenti - Funzionamento - Attribuzioni

Funzionamento

Il Collegio dei Docenti si riunisce di norma una volta al mese, comunque non meno di 3 volte l'anno. Il Collegio dei Docenti può inoltre essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle sedute richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe di componenti assenti. Il Collegio approva i verbali delle proprie sedute, sottoscritti dal Direttore e dal Responsabile della Scuola.

Attribuzioni

1. concorre alla programmazione didattica e coordina le eventuali attività scolastiche integrative;

2. definisce le modalità di valutazione e verifica dei livelli di preparazione teorica e pratica in relazione al programma svolto;

3. propone al Responsabile della Scuola l'assegnazione alle classi dei singoli Docenti e i programmi di sperimentazione metodologica didattica in ordine alla migliore qualificazione della formazione;

4. esprime parere in ordine alla formazione e composizione delle classi, alla formulazione dell'orario delle lezioni;

5. propone l'acquisto di testi, dei sussidi didattici, compreso quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e dell'eventuale materiale occorrente al tirocinio;

6. stabilisce le date degli scrutini a cadenza quadrimestrale e degli scrutini finali al termine di ogni anno scolastico e degli esami di diploma;

7. propone i nominativi degli insegnanti nella Commissione all'esame di diploma;

8. redige al termine di ogni anno scolastico, la relazione didattica svolta, formulando proposte per l'anno scolastico successivo;

9. esprime parere in merito all'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli studenti;

Requisiti dei Docenti

Il Direttore didattico di ogni corso deve essere un medico provvisto dei titoli validi previsti per l'insegnamento.

Per ogni corso biennale occorrono:

doceoti laureati in Medicina e Chirurgia con specifiche competenze nel settore fisioterapico per l'insegnamento delle materie teoriche quali:

anatomia, fisiologia, patologia, pronto soccorso e fisioterapia strumentale;

docente laureato in Medicina e Chirurgia con specifiche competenze in Medicina Termale;

docente laureato in Medicina e Chirurgia con specifiche competenze per l'insegnamento delle materie: Igiene e Legislazione Sanitaria;

laureato in Chimica, Fisica o Biologia per l'insegnamento di: Chimica e Fisica;

diplomato Massofisioterapista per la conduzione delle lezioni pratiche e del tirocinio.

Art. 7.

Insegnanti-Assemblee insegnanti Attività di aggiornamento

Gli insegnanti sono tenuti a:

1. trovarsi in aula puntualmente per la propria lezione e, in caso di impedimento, devono avvisare la Direzione della Scuola in tempo utile per garantire la sostituzione;

2. tenere diligentemente il registro di classe sul quale vanno annotati progressivamente gli argomenti svolti, le verifiche, la valutazione degli elaborati, le assenze e le eventuali inadempienze degli allievi;

3. proporre al Collegio dei Docenti i testi da adottare ed il materiale didattico per il tirocinio;

4. partecipare agli scrutini quadrimestrali e finali di passaggio dal 1° a 2° anno di corso, nonché di ammissione all'esame di diploma;

5. concorrere a redigere i profili degli studenti in merito all'attitudine professionale e all'apprendimento teorico e pratico;

6. partecipare alle eventuali attività didattiche di sperimentazione e aggiornamento deliberate dagli organi competenti.

I docenti inoltre sono tenuti a:

partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

partecipare ai lavori delle Commissioni di esame di cui sono nominati componenti.

Durante l'anno scolastico sono previste:

riunioni degli insegnanti di materie affini e collaterali;
assemblea degli insegnanti per anno di corso (qualora funzionino più sezioni scolastiche);

riunioni degli insegnanti in ordine alla verifica periodica dei livelli di preparazione teorico-pratica.

Art. 8.

Iscrizione - Domanda di ammissione

L'Ente titolare della scuola, nel rispetto delle deliberazioni approvate in materia dal Consiglio Regionale della Toscana, indice un corso biennale per Massofisioterapista mediante apposito bando al quale deve essere data adeguata diffusione. Il bando dovrà indicare il termine entro cui devono pervenire alla Scuola le domande di ammissione, requisiti necessari per l'ammissione di cui all'art. 2, modalità, data e contenuti dell'eventuale colloquio previsto all'art. 9, nonché il costo complessivo del corso e le modalità di pagamento di cui all'art. 12.

Gli aspiranti devono presentare domanda in carta legale all'Ente titolare della scuola entro la data indicata nel bando.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la loro responsabilità ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

nome e cognome;

data e luogo di nascita;

il preciso recapito;

lo stato civile;

la cittadinanza;

titolo di studio;

il godimento dei diritti civili ed il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

l'eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I titoli di studio conseguiti all'estero dagli aspiranti italiani devono essere dichiarati equipollenti dal Provveditorato agli Studi competente per territorio a cura dell'aspirante interessato.

Gli aspiranti di età minore sono ammessi alla scuola previo esplicito consenso scritto di chi esercita la patria potestà parentale ai sensi degli artt. 316 e seguenti del Codice Civile.

Art. 9.

Ammissione degli studenti

In base al numero di domande pervenute la Direzione della scuola cura gli adempimenti di cui al precedente art. 8.

Qualora il numero delle domande di ammissione superi quello dei posti disponibili, l'ammissione stessa verrà effettuata secondo i seguenti criteri:

a) licenza di scuola media inferiore conseguita con il giudizio di «ottimo»: punti 1;

b) per ogni anno di scuola media superiore frequentato con esito positivo: punti 0,5;

c) diploma di maturità conseguito con votazione fino a 41/60: punti 3;

d) diploma di maturità conseguito con votazione da 42/60 a 47/60: punti 3,5;

e) diploma di maturità conseguito con votazione da 48/60 a 55/60: punti 4;

f) diploma di maturità conseguito con votazione da 56/60 a 60/60: punti 5;

d) colloquio punti da 0 a 6.

I punteggi di cui alla lettere b) e c) non sono fra loro cumulabili.

Il colloquio sarà svolto alla presenza di apposita Commissione composta dal Direttore e da due docenti del corso.

Calendario dei colloqui

Ogni anno viene affisso all'albo della scuola il calendario dei colloqui di quanti hanno confermato la preiscrizione; il calendario rimarrà pubblicato sino al termine dei colloqui.

Ad ogni aspirante la segreteria della scuola invia comunicazione scritta contenente l'indicazione della data e dell'orario di svolgimento del colloquio. Il mancato o ritardato ricevimento della comunicazione non costituisce vincolo alcuno per l'Ente organizzatore, facendo testo per la notifica della pubblicazione del calendario all'albo della scuola.

Dalla data di pubblicazione del calendario e di invio delle comunicazioni dovranno trascorrere almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di colloquio.

Della data di pubblicazione del calendario e di quella di inizio dei colloqui verrà data tempestiva comunicazione alla Regione Toscana.

Svolgimento dei colloqui

Il colloquio verterà su argomenti di cultura generale e di tipo scientifico specifico e sarorientato in modo tale da mettere in rilievo sia il grado di preparazione di base di ogni aspirante che la sua predisposizione all'apprendimento delle materie del corso.

Al termine della prova, ad ogni candidato sarà assegnato un punteggio relativo al colloquio da lui sostenuto sino ad un massimo di punti 6.

Graduatoria finale

Per ogni aspirante il punteggio riportato nella valutazione dei titoli dichiarati e quello relativo alla prova colloquio verranno sommati; il punteggio totale così risultante dar titolo all'inserimento nella graduatoria di ammissione con ordine decrescente rispetto all'entità del medesimo.

La graduatoria degli aspiranti allievi dichiarati idonei sarà utilizzata per l'eventuale sostituzione di studenti dimissionari entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

Ammissione al corso

La notifica dell'ammissione al corso viene effettuata, secondo l'ordine di graduatoria, con telegramma o raccomandata A.R.

L'iscrizione definitiva deve essere perfezionata entro e non oltre i 15 giorni successivi alla venuta notifica, con pena la decadenza, mediante la presentazione dei seguenti documenti:

pagamento della tassa di iscrizione;

certificato medico di idoneità fisica;

certificato di nascita;

quattro foto tessera di cui una autenticata;

titoli posseduti dichiarati nella domanda di iscrizione in copia autentica;

La mancata documentazione anche di uno soltanto dei titoli dichiarati nella domanda di ammissione comporta l'automatica esclusione dalla graduatoria.

Ammissione degli allievi provenienti da altre scuole

È facoltà del Responsabile della scuola, sentito il Direttore del corso ed il Collegio dei Docenti, ammettere al secondo anno del corso biennale gli studenti provenienti da altre scuole per massofisioterapisti purché in possesso della documentazione attestante l'idoneità di ammissione ed il curriculum di studi seguito, rilasciato dalla scuola di provenienza, che deve essere regolarmente autorizzata dalle autorità competenti, e a condizione che il trasferimento sia compatibile con le possibilità di ricezione della scuola.

Il Responsabile decide sulla domanda di ammissione entro 30 giorni dalla sua presentazione.

Art. 10.

Norme in materia sanitaria ed assicurativa

Gli studenti devono praticare le vaccinazioni obbligatorie ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

I referti ed ogni altra documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale sotto la responsabilità del Responsabile della scuola.

Gli studenti devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, in ottemperanza al disposto del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.

Art. 11.

Anni scolastici

L'anno scolastico ha inizio nel mese di settembre e si conclude nel mese di giugno dell'anno successivo.

La frequenza alla scuola è obbligatoria.

Nel corso dell'anno scolastico gli allievi godono dei giorni festivi previsti dalle norme vigenti per la scuola media statale di secondo grado.

Alla fine di ciascun anno scolastico gli studenti devono aver completato il tirocinio per il periodo e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Le assenze dovranno essere recuperate.

La frequenza alle lezioni teoriche previste dal piano di studio è obbligatoria per il numero di ore previsto dal programma.

Il Collegio dei Docenti può formulare piani di recupero delle assenze giustificate che non possono comunque superare il 20% delle presenze sia nelle lezioni teoriche che nel tirocinio pratico, qualora le giustificazioni siano ritenute valide.

La verifica dell'effettiva frequenza verrà effettuata dalla direzione della scuola mediante strumenti oggettivi: registro delle presenze, libretto personale.

Art. 12.

Diritti e doveri degli studenti

Il costo per la frequenza alla scuola è a carico dell'interessato.

Le modalità di pagamento prevedono:

a) la quota di iscrizione, da versarsi entro 10 gg. dalla notifica dell'ammissione al corso;

b) n. 8 ratei con cadenza bimestrale da effettuarsi durante lo svolgimento del biennio.

Il costo complessivo e le modalità di pagamento devono essere indicate nel bando di cui all'art. 8.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni teoriche, le esercitazioni e il tirocinio pratico previsto nel programma biennale. Devono partecipare alle visite guidate ed a ogni altra attività inclusa nel programma di studio. Sono altresì tenuti a sostenere le verifiche previste dal calendario scolastico.

Durante le esercitazioni ed il tirocinio pratico gli studenti non possono essere impegnati in attività prive di valore formativo ai fini della preparazione professionale.

Nei tempi e luoghi dell'espletamento del tirocinio gli studenti hanno l'obbligo di indossare la divisa adottata dalla scuola.

Gli studenti sono tenuti a rispettare le norme di organizzazione interna della scuola. Sono inoltre tenuti al rispetto dei locali, dell'arredamento, delle attrezzature e materiali didattici.

Gli studenti non possono essere impegnati per un numero di ore complessive superiore a 35 settimanali, fatto salvo il maggiore impegno per l'attuazione di eventuali piani di recupero.

In caso di assenza gli studenti hanno l'obbligo di avvertire tempestivamente la Direzione della scuola. Le assenze per malattia superiori a un giorno devono essere documentate con certificato medico.

Per gravi e giustificati motivi la Direzione della scuola può accordare permessi speciali che, di norma, non possono avere durata superiore a 3 giorni consecutivi. I singoli allievi che chiedono di assentarsi durante lo svolgimento dell'attività didattica e del tirocinio, se minorenni devono presentare giustificazione firmata da chi esercita la potestà parentale, se maggiorenni una propria giustificazione scritta.

Art. 13.

Passaggio all'anno successivo di corso Esami di diploma

Gli studenti degli anni di corso dai quali si ottiene la promozione per effetto dello scrutinio finale sono dichiarati promossi all'anno successivo di corso se riportano una votazione, in ciascuna materia, non inferiore ai 6/10.

Non possono essere dichiarati idonei gli studenti che abbiano effettuato assenze superiori a quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

Gli scrutini per il passaggio dal 1° al 2° anno di corso hanno luogo nelle date stabilite dalla direzione della scuola.

L'ammissione all'esame per il conseguimento del diploma di Massofisioterapista è disposto dagli insegnanti in sede di scrutinio finale e in base alla valutazione del tirocinio.

Le operazioni di scrutinio dovranno essere ultimate almeno 5 giorni prima della data dell'esame.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la media di 6/10 in ciascuna materia nel relativo scrutinio finale non sono ammessi agli esami.

Gli esami di diploma si svolgono nelle date stabilite dalla scuola e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Commissione di esame

La Commissione di esame per il conseguimento del diploma di massofisioterapista, nominata dalla direzione della scuola, è così composta:

Responsabile della scuola - Presidente;

Direttore del Corso - Componente;

n. 3 Insegnanti del corso - Componente;

Rappresentante Ministero della Pubblica Istruzione - Componente;

Rappresentante della Regione Toscana - Componente.

Funge da segretario della Commissione d'esame un funzionario amministrativo della scuola.

Le prove d'esame per il conseguimento del diploma dei massofisioterapisti si articolano in prova scritta, prova orale prova pratica:

1. la prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di contenuto culturale con specifici riferimenti all'attività professionale;

2. la prova orale verterà su tutte le materie e potrà essere completata dalla discussione di una ricerca predisposta dal candidato;

3. la prova pratica consisterà nell'applicazione di tecniche adeguate a patologie di interesse fisio-terapico e riabilitativo.

Ogni componente della Commissione esaminatrice dispone di dieci punti per ciascuna prova di esame.

Per conseguire il diploma, lo studente deve riportare non meno di 6/10 di ciascuna prova d'esame.

Gli studenti che per due volte consecutive non dovessero ottenere il passaggio all'anno successivo di corso o non dovessero conseguire il diploma devono lasciare la scuola.

Il diploma di massofisioterapista viene rilasciato dalla scuola.

Del rilascio deve prendersi nota nei registri della scuola e nel fascicolo personale dell'allievo.

Art. 14.

Provvedimenti disciplinari

A carico degli studenti che contravvengono alle norme del presente regolamento concernente il comportamento e la disciplina nella scuola e nelle attività di tirocinio, sono applicabili le seguenti sanzioni disciplinari:

1. *Ammonizione verbale;*

L'ammonizione verbale si applica per le mancanze lievi ed è rivolta dal Direttore del corso.

2. *Ammonizione scritta;*

L'ammonizione scritta, sentito il Collegio dei Docenti, è formulata dal Responsabile della Scuola, su richiesta di uno o più insegnanti, previa motivata contestazione degli addebiti all'interessato.

3. *Sospensione temporanea dalla frequenza al corso;*

La sospensione temporanea dalla scuola, è comminata nel caso di fatti gravi o di recidiva dal Responsabile della scuola, su proposta del Direttore didattico informato il Collegio dei Docenti. Il provvedimento di sospensione deve essere comunicato per iscritto allo studente. Se lo studente è minorenne, deve esserne data immediata comunicazione alla sua famiglia.

4. *Allontanamento definitivo dalla scuola*

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il Responsabile può sospendere con effetto immediato a titolo cautelativo l'allievo dalla frequenza della scuola.

In caso di contestazione delle infrazioni comportanti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai precedenti punti, lo studente ha 10 giorni di tempo per presentare le sue giustificazioni scritte.

Art. 15.

Assemblea degli studenti

Le assemblee studentesche costituiscono momento di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in relazione alla formazione culturale civile e professionale degli studenti stessi.

La regolamentazione delle assemblee avviene nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, compatibilmente con la natura e le finalità della scuola.

L'assemblea degli studenti elegge i propri rappresentanti in seno agli organi gestionali della scuola.

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione Toscana.

Firenze, 21 febbraio 1995

CHITI

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Regionale il 28 dicembre 1994 ed è stato reso esecutivo dalla Commissione di Controllo con decisione n. 80 del 18 gennaio 1995.

(Omissis):

95R0519

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 1995, n. 7.

Regolamento Regionale n. 3 del 25 giugno 1992 concernente «Disciplina degli asili nido». Modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 15-bis del 22 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 31 del regolamento regionale 25 giugno 1992 n. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 31 del regolamento regionale 25 giugno 1992 n. 3 è sostituito dal seguente:

«1. Le istituzioni pubbliche e private regolarmente riconosciute o di fatto operanti nel territorio regionale, nonché privati cittadini che gestiscono o che intendono istituire e/o gestire, anche a scopo di lucro, asili nido comunque denominati, destinati ad ospitare bambini da 0 a 3 anni, anche quali sezioni staccate di strutture o servizi già funzionanti, sono obbligati ad ottenere dal Sindaco, preventiva autorizzazione all'apertura ed al funzionamento del servizio, ai sensi della legge 13 dicembre 1975, n. 698 e successive modificazioni della legge 1 agosto 1977, n. 563, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e della L.R. 7 aprile 1976, n. 15».

2. Il secondo comma dell'articolo 31 del regolamento regionale 25 giugno 1992 n. 3 è sostituito dal seguente:

«2. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione di cui al precedente comma».

Art. 2.

Modificazioni all'articolo 36 del regolamento regionale 25 giugno 1992, n. 3

1. Il primo comma dell'articolo 36 del regolamento regionale 25 giugno 1992, n. 3 è sostituito dal seguente:

«1. Il Sindaco, secondo le procedure di cui al primo comma dell'articolo 31 nel rispetto dei termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, verificata la regolarità della domanda volta ad ottenere l'autorizzazione di cui al predetto art. 31 nonché la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalle norme vigenti e dalle disposizioni regolamentari, concede o nega l'autorizzazione».

Art. 3.

Modificazioni all'articolo 49 del regolamento regionale 25 giugno 1992, n. 3

1. Il primo comma dell'articolo 49 del regolamento regionale 25 giugno 1992, n. 3 è sostituito dal seguente:

«1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti gli asili nido, sia comunali che privati, devono adeguarsi alle norme previste, per le strutture, l'organizzazione e il funzionamento. In ordine alle strutture, qualora le relative difformità non siano tali da pregiudicare i necessari requisiti di sicurezza, igiene e funzionalità, è facoltà degli organi competenti concedere una proroga al fine di seguire le ristrutturazioni e gli adeguamenti necessari».

2. Il terzo comma dell'articolo 49 del regolamento regionale 25 giugno 1992, n. 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei precedenti commi, il Sindaco procede in conformità di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 31».

3. Il quarto comma dell'articolo 49 del regolamento regionale 25 giugno 1992, n. 3 è sostituito dal seguente:

«4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce deroghe, sulla base di motivate richieste dei Comuni, fissando altresì nuovi requisiti specifici con riferimento alle situazioni esistenti, sempreché non sia compromessa la funzionalità, l'efficienza e la qualità dei servizi».

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione Toscana.

Firenze, 21 febbraio 1995.

CHITI

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Regionale il 28 dicembre 1994 ed è stato reso esecutivo dalla Commissione di Controllo il 18 gennaio 1995 con decisione n. 81.

95R0520

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1995, n. 10.

Norme per il trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 14 del 22 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione dell'Umbria, nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in armonia con quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto e con gli obiettivi del Piano generale dei trasporti, nonché del Piano regionale integrato dei trasporti, persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto regionale e riconosce al trasporto pubblico locale un ruolo primario, promuovendo, anche con gli Enti locali, interventi finalizzati alla realizzazione del sistema integrato di trasporto e delle relative infrastrutture.

Art. 2.

Trasporto pubblico locale

1. Per il trasporto pubblico locale si intendono i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo in ambito regionale di persone e di cose, effettuati su strada, per ferrovie, e per vie d'acqua interna, in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti e offerta indifferenziata.

Art. 3.

Servizi ordinari

1. I servizi ordinari urbani ed extraurbani, compresi quelli svolti con scale mobili, ascensori, funicolari ed altri mezzi idonei al trasporto di persone, sono offerti alla generalità degli utenti, secondo le normali condizioni di trasporto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie sono annualmente determinate ed erogate ai sensi dell'art. 7.

3. Per le finalità di cui alla lettera b), comma 5, art. 7, sono fissati dalla Giunta regionale i criteri corrispondenti per la valutazione dei servizi svolti con scale mobili, ascensori, funicolari ed altri mezzi idonei al trasporto di persone.

Art. 4.

Servizi a chiamata

1. I servizi a chiamata urbani ed extraurbani, sono effettuati in zone a bassa densità abitativa, con l'utilizzazione di idonee tecnologie e sono espletati con l'effettuazione:

a) di percorrenze di base su percorsi fissi e di percorrenze a chiamata su percorsi variabili;

b) di percorrenze a chiamata su percorsi variabili.

2. Le Province di Perugia e Terni approvano il piano per il trasporto pubblico a chiamata, sentito l'Osservatorio della mobilità di cui all'art. 10 ed erogano annualmente agli enti concedenti le risorse previste al comma 6.

3. I Comuni territorialmente interessati concorrono alla predisposizione del piano di cui al comma 2 e contribuiscono al ripiano degli eventuali disavanzi del servizio svolto nei rispettivi territori.

4. Alle aziende esercenti il servizio di trasporto a chiamata viene riconosciuto un contributo massimo pari al 50% del costo complessivo, definito, annualmente, dalle Province di Perugia e Terni.

5. Per le finalità di cui al comma 1 sono utilizzate le risorse finanziarie, di norma nella misura non inferiore al 2 per cento e comunque non superiore al 5 per cento delle disponibilità, previste dall'art. 7, comma 1.

6. La Giunta regionale ripartisce annualmente fra le Province di Perugia e Terni le risorse disponibili sulla base dei piani di cui al comma 2.

7. Per l'anno 1995, la Regione si assume l'onere del contributo del 50 per cento del costo del servizio a chiamata entro il limite massimo del 2 per cento della quota del Fondo nazionale trasporti, che eroga nei tempi e nei modi fissati con deliberazione dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Servizi speciali

1. I servizi speciali urbani ed extraurbani sono riservati ai soggetti portatori di handicap e a mobilità ridotta.

2. Le Province di Perugia e Terni predispongono, con il concorso delle U.L.S.S. territorialmente competenti, il Piano per i servizi speciali e lo approvano sentito l'Osservatorio della mobilità, di cui all'art. 10. Il Piano contiene le modalità per l'effettuazione del servizio.

3. Per le finalità di cui al comma 2, dal 1996, le risorse finanziarie sono annualmente determinate ed erogate ai sensi dell'art. 7.

Art. 6.

Servizi sperimentali

1. I servizi sperimentali urbani ed extraurbani sono effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzo di tecnologie avanzate.

2. Le Province di Perugia e Terni approvano i piani per i servizi sperimentali e relativa gestione, sentito l'Osservatorio della mobilità di cui all'art. 10.

3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 2, dal 1996, sono erogate le risorse finanziarie determinate con le modalità di cui all'art. 7, ed è, comunque, utilizzata una parte delle disponibilità residue di cui all'art. 7, comma 3.

Art. 7.

Risorse finanziarie

1. All'effettuazione dei servizi di cui agli articoli 3, 5 e 6, si fa fronte con le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione dell'Umbria per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti, integrate da risorse regionali, fatta salva la riserva di cui all'art. 4 e all'art. 9.

2. La Giunta regionale ripartisce fra le Province di Perugia e Terni, entro il 28 febbraio di ogni anno, il 90 per cento delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione secondo i seguenti parametri:

a) per un importo pari al 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia;

b) per un importo pari al 15 per cento in proporzione alla popolazione di età inferiore a 18 anni residente in ciascuna provincia;

c) per un importo pari al 15 per cento in proporzione alla superficie territoriale di ciascuna provincia;

d) per un importo pari al 20 per cento in proporzione alla superficie dei territori classificati montani in ciascuna provincia;

e) per un importo pari al 10 per cento nella misura inversamente proporzionale alla densità della popolazione residente in ciascuna provincia;

f) per un importo pari al 10 per cento in proporzione alla popolazione di età superiore a 60 anni residente in ciascuna provincia.

3. La Giunta regionale ripartisce fra le Province di Perugia e Terni le disponibilità residue dei trasferimenti dello Stato e il finanziamento regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre dell'anno finanziario di riferimento.

4. La Giunta regionale fissa annualmente, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 10, l'indice minimo ricavi/costi quale parametro per i contratti di servizio.

5. Per le finalità di cui agli articoli 3, 5 e 6, con l'obiettivo del conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, le Province di Perugia e Terni:

a) individuano le priorità fra le linee e corse maggiormente rispondenti all'interesse pubblico da soddisfare sulla base delle indicazioni e delle scelte contenute nei piani di bacino di cui all'art. 9 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e dei piani urbani del traffico predisposti dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 36, comma 1, sentito l'Osservatorio della mobilità di cui all'art. 10;

b) ripartiscono in modo proporzionale al numero dei chilometri delle linee e corse di cui alla lettera a) fra gli enti concedenti territorialmente competenti, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, le risorse di cui al comma 2 ed entro il 31 marzo dell'anno successivo le risorse di cui al comma 3.

6. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono erogate nei tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8.

Contratti di servizio

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è regolato da contratti di servizio stipulati fra l'ente concedente ed il soggetto concessionario, nel rispetto della normativa contrattuale di settore, tenendo presente:

a) l'omogeneità dei livelli tariffari nell'ambito del territorio regionale;

b) la qualità e la sicurezza del servizio assicurato nella scelta del gestore;

c) le priorità di cui all'art. 7, comma 5, lettera a).

2. I contratti di servizio devono prevedere:

a) la rete dei servizi oggetto del contratto con l'indicazione analitica del programma di esercizio;

b) il corrispettivo e l'eventuale revisione dello stesso, nonché le tariffe;

c) la durata, le misure di controllo e le cause di risoluzione;

d) la possibilità di affidamento in sub-concessione dei servizi oggetto del contratto con le relative modalità.

Art. 9.

Contributi ai Comuni per l'applicazione di tariffe speciali

1. La Regione concorre fino alla misura dell'1 per cento annuo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 7, all'onere derivante dall'applicazione delle tariffe speciali di cui al comma 2.

2. I Comuni possono autorizzare le imprese che effettuano servizio di trasporto pubblico locale ad applicare tariffe speciali a favore di soggetti portatori di handicap e a mobilità ridotta, nonché di categorie socialmente deboli di cittadini residenti nei rispettivi territori comunali.

3. Per le finalità previste al presente articolo, i Comuni, tenuto conto delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1, individuano le categorie beneficiarie, determinano le tariffe speciali ed attribuiscono alle imprese aventi titolo gli importi spettanti per i minori introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe speciali, anche facendo ricorso a risorse proprie.

4. Il rapporto tra il Comune e le Aziende di trasporto è regolato da apposite convenzioni, tenuto conto di quanto previsto al comma 5.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione ripartisce le risorse disponibili sulla base di criteri e modalità definiti con apposito atto di Giunta.

6. I Comuni presentano, entro il 30 giugno di ogni anno, domanda debitamente documentata alla Giunta regionale, per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1.

7. Le tessere speciali rilasciate per l'anno 1995, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 8, hanno validità fino al 30 giugno 1995. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte limitatamente a detto periodo, con lo stanziamento dell'esistente cap. 3133 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Art. 10.

Osservatorio della mobilità

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito presso l'area operativa «Assetto del territorio», Ufficio viabilità e trasporti, l'«Osservatorio della mobilità» con il compito di:

a) fornire alla Giunta regionale e agli Enti locali il supporto tecnico per la pianificazione, programmazione e gestione del trasporto;

b) acquisire, aggiornare, analizzare ed elaborare i dati sulla interazione ambiente-trasporti, nonché quelli connessi alla mobilità regionale, anche ai fini della valutazione della relativa tendenza;

c) definire le procedure, anche automatizzate, di acquisizione ed aggiornamento dei dati, di cui al punto b), in collaborazione con le Province di Perugia e Terni e con i Comuni e le Aziende interessati.

2. L'Osservatorio si avvale, di norma, di personale e mezzi forniti dalla Regione.

Art. 11.

Comitato della mobilità

1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce con decreto il Comitato della mobilità che dura in carica l'intera legislatura, composto da:

1) quattro dirigenti della Regione dell'Umbria;

2) un rappresentante della Provincia di Perugia;

3) un rappresentante della Provincia di Terni;

- 4) un rappresentante della Federtrasporti;
- 5) un rappresentante dell'Associazione nazionale autolinee in concessione;
- 6) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;
- 7) un rappresentante delle Ferrovie dello Stato;
- 8) un rappresentante della Gestione governativa Ferrovia Centrale Umbra;
- 9) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
- 10) un rappresentante della Cooperazione;
- 11) un rappresentante delle Associazioni artigiane più rappresentative a livello regionale;
- 12) tre rappresentanti delle Associazioni più rappresentative a livello regionale di cui uno studente pendolare ed un pensionato;
- 13) un rappresentante delle Associazioni dei disabili ed handicappati presenti nella provincia di Perugia;
- 14) un rappresentante delle Associazioni dei disabili ed handicappati presenti nella provincia di Terni;
- 15) un rappresentante delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nella provincia di Perugia;
- 16) un rappresentante delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nella provincia di Terni.

2. Il Comitato della mobilità è presieduto dall'assessore regionale competente o suo delegato.

3. Il Comitato della mobilità, quale organo consultivo, formula proposte in ordine alle leggi, ai regolamenti, alle direttive regionali, alle iniziative per l'attività dell'Osservatorio e alle iniziative di programmazione nel settore trasporti.

Art. 12.

Competenze della Provincia

1. L'autorità di programmazione individuata dall'art. 8 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita, per i territori di rispettiva competenza così come suddivisi dall'art. 7 della legge regionale medesima, dalle Province di Perugia e Terni.

2. Alle Province compete, altresì l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9 della stessa legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dettate dalla presente legge.

3. I piani di cui all'art. 4 comma 2, all'art. 5 comma 2, all'art. 6 comma 2, integrano le previsioni dei piani di bacino di traffico, hanno validità triennale e possono essere revisionati annualmente.

Art. 13.

Norme transitorie

1. Per l'anno 1995 e fino all'istituzione dell'Osservatorio della mobilità di cui all'art. 10, la ripartizione dei contributi di esercizio tra i bacini di traffico e tra le imprese aventi titolo avviene sulla base della stessa incidenza percentuale dei contributi erogati per l'anno 1991 e nei tempi stabiliti con deliberazione dalla Giunta regionale.

2. Il mancato introito derivante alle aziende per le tessere rilasciate, fino al 31 dicembre 1994, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 e della legge regionale 11 agosto 1993, n. 8, viene riconosciuto nelle seguenti misure:

- a) A.T.A.M. L. 426.000.000;
- b) A.S.P. L. 300.000.000;
- c) S.S.I.T. L. 228.000.000;
- d) A.T.C. L. 800.000.000.

3. Alla S.S.I.T. viene riconosciuto per il servizio effettuato nel 1994 nei territori a bassa densità abitativa un'integrazione tariffaria pari a L. 220.000.000.

4. Sono riconosciuti alla A.T.C. per gli anni 1992-1993, contributi straordinari di cui all'allegato prospetto A) per l'effettuazione di servizio con la funicolare, quantificati sulla base del costo medio aziendale dell'anno di riferimento di un addetto di manovra per ogni 500 ore di servizio effettuato.

Art. 14.

Modifica dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 3 settembre 1993, n. 10

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:

«1. I recuperi corrispondenti agli oneri per il preammortamento e l'ammortamento dei mutui regionali di cui alla legge regionale 3 settembre 1993, n. 10, sono effettuati annualmente e fino all'estinzione dei medesimi a carico delle singole aziende beneficiarie in occasione della ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 2».

Art. 15.

Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 9 della presente legge si farà fronte, a partire dal bilancio 1995, con lo stanziamento dell'esistente cap. 3135 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, il cui ammontare sarà annualmente determinato a norma dell'art. 5, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, nei limiti della previsione contenuta nel bilancio pluriennale al programma operativo 4.03.2.01.

2. All'onere per le finalità di cui all'art. 10 della presente legge si farà fronte, a partire dal bilancio 1995, con lo stanziamento dell'esistente cap. 3127 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, che assumerà la seguente denominazione: «Spese per la predisposizione del primo piano regionale dei trasporti, legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e per il funzionamento dell'Osservatorio della mobilità», il cui ammontare sarà annualmente determinato a norma dell'art. 5, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, nei limiti della previsione contenuta nel bilancio pluriennale al programma operativo 4.03.2.01.

3. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 della presente legge, è autorizzata per il triennio 1995-1997, la spesa annua di L. 658.000.000 da iscriverne, in termini di competenza e di cassa, al cap. 3139 di nuova istituzione denominato: «Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale per il mancato introito derivante dal rilascio delle tessere di cui alla legge regionale 11 agosto 1993, n. 8 e per i servizi effettuati nei territori a bassa densità abitativa».

4. Al finanziamento dell'onere di cui sopra si fa fronte, per l'anno 1995, mediante utilizzo di quota della disponibilità che sarà appositamente prevista nel fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa per detto anno. Per gli anni 1996 e 1997 l'onere relativo sarà annualmente previsto con legge di bilancio a norma dell'art. 5, comma 2 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, nei limiti della previsione contenuta nel bilancio pluriennale al programma operativo 4.03.2.01.

5. All'onere derivante dal comma 4 dell'art. 13 della presente legge si fa fronte, limitatamente all'anno 1995, con quota dello stanziamento del cap. 3135 dello stato di previsione della spesa.

Art. 16.

Abrogazione

1. Sono abrogate le leggi regionali 23 gennaio 1984, n. 4, 16 dicembre 1986, n. 45, 25 gennaio 1990, n. 3, 27 aprile 1990, n. 27, 11 agosto 1993, n. 8; sono altresì abrogati l'art. 6 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e gli articoli 6 e 11 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, 13 marzo 1995

CARNIERI

(Omissis).

95R0554

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 11.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 16 del 29 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 1.

Competenze in materia di nomine

1. Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, spettano al Consiglio regionale le nomine e le designazioni ad esso espressamente attribuite con legge regionale.

2. Sono altresì attribuite al Consiglio regionale le nomine e le designazioni di competenza della Regione, previste dalla Costituzione, dallo Statuto e da atti normativi statali o comunitari, nonché le nomine e le designazioni per le quali sussista l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare, o tramite le quali si adempia a meri compiti di rappresentanza istituzionale, che non coinvolgano responsabilità di indirizzo politico-amministrativo della Regione.

3. Le nomine e designazioni di competenza della Regione non individuate ai sensi dei commi 1 e 2, spettano alla Giunta regionale e al Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive attribuzioni.

4. Gli atti di nomina di amministratori con poteri di rappresentanza in enti regionali e società a partecipazione regionale, di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Giunta regionale, sono comunicati alla competente commissione consiliare, che formula entro 20 giorni il proprio parere motivato; tra scorso tale termine, gli atti medesimi diventano comunque esecutivi.

Art. 2.

Casi particolari di competenza della Giunta

1. La Giunta regionale può effettuare nomine di rappresentanti della Regione previste dagli atti costitutivi di enti, associazioni, fondazioni od organismi di altro genere, anche di natura privata, alle seguenti condizioni:

a) che le finalità dell'organismo siano coerenti con i principi fondamentali dello statuto regionale;

b) che prima dell'adozione dell'atto costitutivo che prevede la partecipazione della Regione la Giunta regionale abbia espresso il consenso alla partecipazione stessa;

c) che gli atti costitutivi non individuino l'organo della Regione competente ad effettuare la nomina.

Art. 3.

Condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Salvo diversa disposizione di legge, non possono essere nominati e designati agli incarichi di cui alla presente legge:

a) parlamentari e consiglieri regionali;

b) i dipendenti regionali addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti oggetto di nomina o che vi sono stati addetti nell'anno antecedente la nomina medesima;

c) i membri di organi consultivi cui compete di esprimere parere sui provvedimenti degli enti, istituti od organismi cui si riferisce la nomina;

d) coloro che prestano, non sporadicamente, consulenza alla Regione o agli enti, società od organismi soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

e) i magistrati ordinari o amministrativi, gli avvocati o procuratori dello Stato, gli appartenenti alle forze armate;

f) i membri delle segreterie regionali di partiti e di movimenti politici.

2. Non possono essere nominati agli incarichi di competenza regionale coloro che si trovino nelle condizioni previste all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni o che abbiano riportato condanne penali, per reati societari, fallimentari o bancari.

3. Alle persone nominate ad incarichi di competenza regionale si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

4. Le condizioni di ineleggibilità di cui al comma 1 e 2, qualora si verificano successivamente al conferimento dell'incarico, comportano la decadenza dall'incarico stesso.

5. Prima di procedere alla nomina, l'organo competente provvede ad accertare i requisiti adeguati all'esercizio dell'incarico.

Art. 4.

Divieto di cumulo-reincarichi

1. Le nomine di cui alla presente legge non sono cumulabili.

2. Nei casi in cui il cumulo sia accertato, l'organo che ha provveduto alla nomina invita immediatamente l'interessato ad optare per uno degli incarichi nei giorni successivi al ricevimento dell'avviso.

3. Decorso inutilmente tale termine, si decade dall'ultimo incarico conseguito.

4. Nessun cittadino può permanere nel medesimo incarico per un periodo eccedente, di norma, i due mandati, e comunque non superiore a dieci anni.

Art. 5.

Inizio del procedimento

1. Il procedimento di nomina ha inizio con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta regionale, secondo la rispettiva competenza, di un avviso della nomina da effettuare.

2. L'avviso è pubblicato in tempo utile per il regolare svolgimento delle procedure e per la puntuale ricostituzione degli organi alla loro scadenza e contiene almeno le seguenti indicazioni:

a) l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina;

b) i requisiti e le condizioni occorrenti per la nomina e le funzioni connesse alla carica;

- c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica o i criteri e le regole fissati per la loro determinazione;
- d) l'organo competente a provvedere alla nomina, al quale devono essere avanzate le candidature;
- e) le modalità e i termini per la presentazione delle candidature;
- f) il numero minimo di candidature al di sotto del quale l'organo competente si riserva di procedere anche al di fuori dei nominativi pervenuti.

3. Dell'avviso viene inviata copia ai giornali quotidiani e periodici che abbiano diffusione nella regione ed alle stazioni radio-televisive in essa operanti.

Art. 6.

Presentazione delle candidature e deliberazione

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5, qualsiasi soggetto politico, ente, associazioni o cittadino, può presentare proposte di candidatura. Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti o in corso di svolgimento dal candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti.

2. Quando la nomina sia di competenza del Consiglio, una volta scaduto il termine previsto dal comma 1, l'Ufficio di presidenza assume immediatamente l'iniziativa formale dell'atto di nomina e la trasmette, con le proposte di candidature eventualmente presentate, alla competente commissione, per il parere. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine stesso, il Consiglio procede alla nomina anche se il parere della commissione non sia stata reso.

3. Il Consiglio e la Giunta procedono, altresì, anche se non siano state presentate candidature o se quelle presentate non siano rispondenti ai requisiti previsti.

4. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmessi ai giornali e alle stazioni radio-televisive.

Art. 7.

Adempimenti successivi alla nomina

1. Il nominato provvede entro venti giorni dalla comunicazione della nomina:

a) a dichiarare l'accettazione dell'incarico all'organo regionale competente e a dare atto dell'inesistenza o dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità;

b) a dichiarare, sul proprio onore, l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere, anche ai sensi della legge 25 gennaio 1982, n. 17, quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica amministrazione;

c) a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale.

2. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1, viene integrata con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente. La dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere aggiornata annualmente, per il periodo della carica, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi.

3. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta la buona fede.

Art. 8.

Albo delle nomine

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine conferite ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto e aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti di nomina.

2. Nell'albo devono comunque essere indicati:

a) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che ricoprono incarichi;

b) il riferimento alle norme sulla base delle quali si è provveduto alla nomina;

c) gli estremi del provvedimento e della pubblicazione nel Bollettino ufficiale;

d) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;

e) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico stesso.

4. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dell'albo.

5. L'albo è annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9.

Deleghe

1. Le nomine di competenza regionale ad incarichi di amministratore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono delegate ai Comuni nei quali tali istituzioni hanno sede legale.

2. I Comuni effettuano le nomine di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo e ne danno comunicazione al Consiglio regionale, per gli adempimenti previsti all'art. 8.

Art. 10.

Attività dei nominativi

1. Ciascun nominato è tenuto ad inviare annualmente all'organo che lo ha nominato una relazione sull'attività svolta.

Art. 11.

Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca

1. Nei casi in cui spetti ad un organo della Regione pronunciare la decadenza o disporre la revoca dei nominati, si applicano le norme di cui al presente articolo.

2. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, della perdita dei requisiti previsti per la nomina o negli altri casi di decadenza previsti dalla legge.

3. Nei casi di decadenza, l'interessato può, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, controdedurre all'organo che si pronuncia entro i dieci giorni successivi.

4. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione.

5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina.

6. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 27 ottobre 1981, n. 71 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e designazioni di competenza della Regione in Enti ed Associazioni) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) art. 2, primo comma, n. 4 della legge regionale 19 luglio 1972, n. 8 («Esercizio delle funzioni in materia di beneficenza pubblica»);

b) art. 2, primo comma, n. 6, 7, 8, 9 e 12 della legge regionale 18 agosto 1972, n. 19 («Esercizio delle funzioni in materia di istruzione artigiana e professionale»);

c) art. 2, primo comma, n. 2, 3 e 4 della legge regionale 18 agosto 1972, n. 17 («Esercizio delle funzioni in materia di fiere e mercati»);

d) all'art. 1, primo comma, della legge regionale 19 luglio 1979, n. 34 (Adesione della Regione dell'Umbria ad Enti ed Associazioni), sono soppresse le parole: «... deliberate con atti amministrativi del Consiglio regionale».

TITOLO II

PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 13.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.

2. Le disposizioni stesse si applicano, in quanto compatibili, anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici e di persone giuridiche, comprese quelle effettuate ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti.

Art. 14.

Scadenza e ricostituzione degli organi

1. Gli organi di cui al comma 1 dell'art. 13, esercitano le loro funzioni fino alla scadenza e non possono essere prorogati, tranne che sia diversamente disposto, in modo espresso, dalla legge.

2. La ricostituzione degli Organi deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.

3. Ove, per qualunque ragione, non sia stato possibile provvedere nel termine di cui al comma 2, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui agli articoli 17 e 18.

4. Nel caso in cui, entro il quarto giorno precedente la fine del periodo di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, ad essa provvede nei tre giorni successivi il Presidente della Giunta regionale; quando la nomina o la designazione sia di competenza del Consiglio, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale.

5. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 3 e 4 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.

Art. 15.

Scadenza per fine legislatura

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

a) il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio;

b) il sessantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

2. Qualora si tratti di nomine da effettuarsi da parte di enti dipendenti dalla Regione, si applicano le stesse scadenze di cui al comma 1, a seconda che le nomine stesse spettino rispettivamente all'organo assembleare o all'organo esecutivo.

3. Qualora le nomine divengano esecutive prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, esse sono immediatamente operative e i nuovi titolari subentrano nell'incarico.

Art. 16.

Nomine su designazione

1. Quando gli organi regionali debbano provvedere previa designazione di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno, precedente la scadenza ordinaria o entro i termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 15.

2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il collegio opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo viene integrato con le designazioni successivamente pervenute.

3. Non si provvede alle nomine se le designazioni tempestive sono meno di tre o in numero tale che l'organo, in base alla propria disciplina, non possa operare.

4. Nel caso di cui al comma 3 e fino a quando le designazioni non raggiungano il numero indicato, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva; ove si tratti di organi che esercitano funzioni non meramente consultive, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostituzione dell'organo.

5. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì, secondo le stesse modalità di cui al comma 4, alla nomina di un commissario per gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove elezioni.

Art. 17.

Regime di proroga

1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi di amministrazione attiva non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli Organi scaduti possono adottare gli atti meramente esecutivi nonché gli atti urgenti e indifferibili specificamente motivando in ordine a tale urgenza e indifferibilità. Ogni altro atto eventualmente assunto è nullo.

2. Decorso il periodo di proroga di cui al comma 1 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposte indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.

3. Gli organi ricostituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non si è esaurito.

Art. 18.

Responsabilità

1. Rispondono dei danni determinati dalla decadenza degli organi i soggetti che vi abbiano data causa.

2. I responsabili dei procedimenti rispondono, se del caso, anche in sede disciplinare della violazione degli obblighi previsti dal presente Titolo.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze, individuano le strutture responsabili dei relativi procedimenti.

Art. 19.

Norme transitorie e finali

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento dei casi in cui dai vigenti atti costitutivi è prevista la presenza di rappresentanti regionali negli organismi di cui al comma 1 dell'art. 2 e ne promuove la modifica in conformità alle condizioni ivi stabilite. Nelle more e per non più di una volta, la Giunta procede alle nomine, salvo che non ritenga di astenersene per motivi di opportunità.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio proposte di riordino degli organi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo presso la Regione e gli enti regionali dipendenti, secondo i criteri stabiliti dall'art. 1, comma 28 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché proposte di soppressione di quelli che non siano ritenuti utili.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano in caso di sostituzione per decadenza, dimissioni o morte di singoli componenti di organi collegiali, costituiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano altresì in caso di sostituzione di singoli componenti di organi collegiali, qualora le nomine possano essere effettuate dall'organo competente scegliendo tra le persone già candidate nel procedimento di nomina dell'organo interessato.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, 21 marzo 1995

CARNIERI

95R0592

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 20.

Comitato d'intesa Regione - Anci Upi - Uncem - Aiccre.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 17 del 28 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

1. La Regione Marche, in armonia con le indicazioni del proprio Statuto, per favorire il concorso degli enti locali alla determinazione della politica regionale e al fine di rendere stabili i rapporti con le associazioni degli enti locali, costituisce un comitato d'intesa tra la Regione e le sezioni o articolazioni regionali delle associazioni ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia), UPI (Unioni Province Italiane), UNCEM (Unione Nazionale Comunità Montane ed Enti Montani), AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa).

Art. 2.
Composizione

1. Il comitato d'intesa è composto dal presidente della giunta regionale, o da un assessore da lui delegato, che lo presiede, dal presidente del consiglio regionale, o consigliere da lui delegato, da tre rappresentanti dell'ANCI, tre rappresentanti dell'UPI, due rappresentanti dell'UNCEM e un rappresentante dell'AICCRE, designati dalle rispettive sezioni o articolazioni regionali.

Art. 3.
Funzionamento

1. Il comitato d'intesa è convocato dal presidente della giunta regionale:

a) almeno tre volte all'anno;

b) per gli atti fondamentali d'interesse degli enti

c) su richiesta scritta di una delle associazioni degli enti locali entro quindici giorni dalla data della medesima.

Art. 4.

Sede

1. Il comitato d'intesa, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale del supporto organizzativo, del personale e di locali che saranno messi a disposizione dalla giunta regionale.

Art. 5.

Incompatibilità

1. L'incarico di componente del comitato d'intesa è incompatibile con quello di componente della conferenza regionale delle autonomie di cui alla legge regionale 46/1992.

Art. 6.

Rimborsi

1. L'attività di componente del comitato d'intesa è a titolo gratuito.

2. Il rimborso delle spese di accesso è a carico dell'ente di appartenenza.

Art. 7.

Riconoscimento

1. La Regione riconosce la funzione di rilevante interesse delle associazioni regionali rappresentative delle autonomie locali.

2. In sede di approvazione del bilancio, la Regione, al fine della valorizzazione delle autonomie locali, determina il contributo annuale da assegnare alle sezioni o articolazioni regionali delle associazioni di cui all'articolo 1.

Art. 8.

Finanziamento

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 7 è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 5 milioni. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1994/1996 a carico del capitolo 1330104.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 saranno iscritte a carico di apposito capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione per l'anno 1995 avente la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: «Contributi alle associazioni degli enti locali» lire 5 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 20 febbraio 1995

RECCHI

95R0466

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1995, n. 14.

Acquisto di un'area e sovrastante fabbricato ad uso uffici da destinare a sede di organismi regionali siti in Bologna, via Po n. 5, via Vermena n. 32.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 48 del 22 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione ad acquistare

1. La regione è autorizzata ad acquistare dalla S.p.a. Idrorsor per lo sviluppo dell'Emilia-Romagna Idrosor - al prezzo di L. 6.239.000.000, stimato congruo dall'Ufficio Tecnico erariale di Bologna, l'area ed il sovrastante fabbricato ad uso uffici, con annessa cabina elettrica, siti in Bologna, Via Po n. 5 Via Vermena n. 32, individuati dai seguenti dati catastali:

NCT del Comune di Bologna, partita 398999, foglio 244, mappali 53, 54, 55; tali estremi verranno così sostituiti, una volta approvata la denuncia presentata al NCEU, prot. 9312/94: NCEU del Comune di Bologna foglio 244, mappale 55.

Art. 2.

Modalità di pagamento del prezzo

1. Per provvedere al pagamento del prezzo la Regione è autorizzata a subentrare alla S.p.a. Idrosor nei seguenti mutui ipotecari stipulati dalla predetta società per l'acquisto ed il completamento dei beni di cui alla presente legge:

a) mutuo stipulato con la Banca del Monte di Bologna e di Ravenna ora Carimonte Banca S.p.a. in data 28 febbraio 1991, di L. 2.450.000.000, assistito da ipoteca di 1° grado sull'immobile, per L. 4.900.000.000 (rogito notaio Fantini, rep. 31802, fascicolo 3298, registrato a Bologna in data 6 marzo 1991, n. 1313, vol. 7939, art. 1370);

b) mutuo stipulato con la Carimonte Banca S.p.a. in data 30 giugno 1993, di L. 2.050.000.000, assistito da ipoteca di 2° grado sull'immobile, per L. 4.100.000.000 (rogito notaio Fantini, rep. 37738, fascicolo 3983, registrato a Bologna in data 2 luglio 1993, n. 2639, vol. 17473, art. 3471).

2. Il restante prezzo di L. 1.739.000.000, oltre alla somma corrispondente alla quota capitale delle rate di mutuo che risulteranno già versate alla data di stipulazione dei rogiti, sarà pagato contestualmente al perfezionamento del contratto.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge la regione Emilia-Romagna fa fronte nel seguente modo:

a) per l'accollo degli oneri finanziari dei mutui di cui all'art. 2, a norma di quanto disposto dall'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge;

b) per il pagamento del restante prezzo e per ogni altra spesa accessoria connessa con l'acquisto dei beni di cui alla presente legge, mediante apposite autorizzazioni di spesa che verranno

disposte a favore del Capitolo 04270 «Acquisti di immobili destinati a servizi regionali e relativi oneri di urbanizzazione» del bilancio regionale 1995.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 17 marzo 1995

BERSANI

95R0565

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 15.

Norme disciplina del difensore civico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 51 del 24 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istruzione del difensore civico

1. Per le finalità di cui all'art. 45 dello Statuto è istituito nella regione Emilia-Romagna il Difensore civico.

2. La presente legge ne disciplina funzioni, modalità di nomina e di azione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle procedure preliminari all'elezione di cui agli artt. 6 (Inizio del procedimento) e 7 (Presentazione delle candidature e deliberazione) della legge stessa.

3. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizioni di libertà indipendenza, efficacia.

Art. 2.

Funzioni del difensore civico

1. Il difensore civico interviene per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti fatti, comportamenti ritardati, omissi o comunque irregolarmente compiuti da uffici o servizi:

- a) dell'amministrazione regionale;
- b) degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
- c) delle Aziende unità sanitarie locali e Ospedaliere;
- d) degli Enti locali in riferimento alle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione.

2. Il difensore civico può altresì segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni, sollecitandone la collaborazione per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

3. Il difensore civico può inoltre intervenire invitando i soggetti, pubblici o privati, operanti nelle materie di competenza regionale, a fornire notizie, documenti, chiarimenti. Per detti soggetti sussistono i soli obblighi già previsti dalle leggi vigenti nei confronti dell'Amministrazione regionale. Il difensore civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai suoi inviti.

Art. 3.

Attivazione dell'intervento

1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 1, il difensore civico interviene:

a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità, o le disfunzioni. Qualora sia prevista per legge risposta ad una istanza, l'istante può richiedere l'intervento del Difensore civico dopo aver invitato, da almeno trenta giorni, l'Amministrazione a provvedere;

b) d'ufficio.

2. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non esclude né limita la facoltà di reclamo al difensore civico.

3. Il difensore civico può intervenire anche in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi.

4. Il difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 2 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

5. Il difensore civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.

Art. 4.

Procedimento

1. Il difensore civico verifica le motivazioni che le amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3.

2. Il difensore civico, individuato il responsabile del procedimento ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, può:

a) chiedere notizie sullo stato degli atti e sulle cause delle eventuali disfunzioni;

b) chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica;

c) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano necessari;

d) chiedere agli organi competenti la nomina di un commissario ad acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso illegittimamente.

3. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto della pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì, entro trenta giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal difensore civico o eventualmente motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal difensore civico stesso.

4. Il difensore civico dà notizia agli interessati degli eventuali provvedimenti assunti dall'amministrazione e comunque dello stato della pratica.

5. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.

6. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti.

Art. 5.

Procedimento disciplinare

1. Il difensore civico può chiedere ai soggetti o agli organi competenti l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione.

2. L'amministrazione assume motivate determinazioni e ne dà notizia al difensore civico.

Art. 6.

Modalità dell'azione

1. Il difensore civico, in relazione ai compiti ad esso affidati dai precedenti articoli, opera segnalando agli uffici e organi competenti le disfunzioni riscontrate, sollecitando provvedimenti agli organi ed uffici competenti a provvedere ed indicando anche ai

fini dell'apertura del procedimento disciplinare i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d'ufficio nei confronti degli interessati.

2. Il difensore civico può chiedere informazioni e fare proposte alla struttura organizzativa competente in materia di relazioni con il pubblico di cui alla disciplina regionale sul procedimento amministrativo.

3. Il difensore civico, per assicurare il funzionamento dell'ufficio anche in forma decentrata, può disporre un calendario di presenze periodiche di propri funzionari presso gli uffici periferici della regione e, previe adeguate intese, degli Enti locali.

Art. 7.

Requisiti per l'elezione

1. Il difensore civico è scelto tra persone in possesso di qualificate esperienze giuridico-amministrative e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale.

Art. 8.

Elezione

1. L'elezione del difensore civico è effettuata dal consiglio regionale con voto segreto.

2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, è eletto il candidato che ottiene, la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 9.

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili a difensore civico:

a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo; i presidenti o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di Città metropolitana o di Comunità Montana; i componenti degli organi delle Aziende Unità sanitarie locali e Ospedaliere;

b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

c) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui al comma 2 dell'art. 2 ed i funzionari delle Prefetture;

d) i dipendenti regionali, degli Enti locali e degli enti di cui al comma 2 dell'art. 2;

e) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

2. L'incarico di difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Art. 10.

Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto.

2. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, per procedere alla elezione del successore.

3. Il difensore civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

4. Il difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio del difensore civico, quando sopravvengono le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità previste dall'art. 9, se l'interessato non le elimina entro venti giorni.

6. Qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione.

Art. 11.

Relazioni e pubblicità delle attività

1. Il difensore civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e suggerimenti.

2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai consiglieri regionali.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui la relazione riguardi interventi sugli enti di cui al comma 1 dell'art. 2, invia la relazione trasmessagli anche ai rappresentanti degli enti stessi.

4. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione; tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune e invita i componenti degli Organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.

5. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il difensore civico può inviare in ogni momento relazioni apposite ai Presidenti del Consiglio e della Giunta per l'esame da parte dei consiglieri regionali e può rendere direttamente pubblici i risultati delle proprie attività.

6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12.

Convenzioni con i comuni e le province

1. Le funzioni di difensore civico dei comuni e delle province dell'Emilia-Romagna possono essere svolte, tramite convenzione, dal difensore civico regionale.

2. La domanda di convenzione deve essere rivolta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che la esamina ed approva ad ogni effetto il relativo atto, d'intesa con il difensore civico.

Art. 13.

Coordinamento con i difensori civici comunali e provinciali

1. Il difensore civico regionale coordina la propria attività con i difensori civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione. Per rendere effettivo tale coordinamento il difensore civico regionale convoca periodicamente una conferenza dei difensori civici operanti sul territorio della regione, durante la quale vengono definite le aree di attività di ciascuno di essi ed individuate modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento.

Art. 14.

Indennità

1. Al difensore civico spettano le indennità di carica e di presenza previste per i consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.

Art. 15.

Sede, personale e strutture

1. Il difensore civico ha sede presso il consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e si avvale di una struttura organizzativa costituita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e posta alla dipendenza funzionale del difensore civico stesso.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con il difensore civico, stabilisce con proprie deliberazioni le norme relative al funzionamento della struttura organizzativa di cui al comma 1, la sua dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale e procede all'assegnazione del personale stesso.

3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al difensore civico, che ne diviene consegnatario, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

4. Il difensore civico, d'intesa con l'Ufficio di presidenza, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.

5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità alle proposte del difensore civico, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

Art. 16.

Imputazione e adempimenti di spesa

1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale.

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 6 luglio 1984, n. 37 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 marzo 1995

BERSANI

95R0566

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 16.

Promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 51 del 24 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna si propone di favorire:

a) la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari regionali, al fine di migliorare l'immagine dei prodotti stessi nei confronti dei consumatori e degli operatori commerciali;

b) una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari e sulle tecniche utilizzate per ottenerli.

2. La Regione realizza le finalità della presente legge sia attraverso il finanziamento di progetti promozionali presentati e attuati dagli operatori di cui all'art. 3 sia ponendo in essere le iniziative di cui all'art. 5.

Art. 2.
Prodotti

1. I progetti ammessi a contributo sono finalizzati alla promozione economica dei:

- a) prodotti tipici a denominazione d'origine riconosciuta legalmente;
- b) prodotti di qualità la cui consistenza sul territorio regionale risulti significativa rispetto alla produzione nazionale;
- c) prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione ai sensi della legge regionale 10 luglio 1992, n. 29, concernente la valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori;
- d) prodotti ottenuti con l'uso di tecniche di agricoltura biologica nel rispetto della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 36, concernente norme per l'agricoltura biologica.

2. Sulla base di specifiche esigenze può essere favorita la promozione economica anche di uno solo dei prodotti compresi nei gruppi merceologici indicati al comma 1.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i prodotti enologici regionali la cui promozione è regolamentata dalla legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46.

Art. 3.

Beneficiari e aree di intervento

1. I progetti di promozione economica sono presentati da:

- a) consorzi di prodotti tipici a denominazione riconosciuta ai sensi dei Regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92 o di normative nazionali;
- b) consorzi di promozione economica di prodotti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, a condizione che il consorzio rappresenti almeno la maggioranza del prodotto o dei prodotti stessi;
- c) consorzi od associazioni che rappresentino almeno il venticinque per cento degli operatori iscritti all'Albo regionale dei produttori biologici;
- d) consorzi di grado ulteriore costituiti dall'unione di quelli previsti nelle lettere a), b) e c).

2. I progetti devono essere formulati dai consorzi in collaborazione con aziende di lavorazione, trasformazione, stagionatura e commercializzazione con sede legale in Emilia-Romagna.

3. I progetti di promozione economica possono interessare sia il mercato nazionale che i mercati esteri, in relazione alle prospettive di immissione, consolidamento ed espansione dei prodotti agricoli e alimentari regionali.

Art. 4.

Concessione dei contributi

1. La Giunta regionale può concedere contributi per la realizzazione di progetti di promozione economica.

2. La concessione dei contributi non può superare il cinquanta per cento dei costi ammissibili ed è subordinata alla presentazione di un progetto organico, costituito da iniziative promozionali reciprocamente integranti e complementari.

3. I progetti di promozione economica indicano:

- a) gli obiettivi e le finalità che intendono perseguire;
- b) il comparto merceologico, il prodotto interessato, nonché il volume o fatturato del prodotto oggetto delle iniziative di promozione economica;
- c) il numero delle imprese interessate al progetto;
- d) il mercato interno o i mercati esteri dove si vuole realizzare l'attività promozionale;
- e) la tipologia delle iniziative previste;
- f) gli oneri finanziari complessivi preventivati, distinti per ciascuna iniziativa.

4. La Giunta regionale determina i criteri per:

- a) le iniziative ammissibili a finanziamento;

b) le priorità e le modalità per la concessione dei contributi;

c) i controlli successivi alla concessione e i casi di revoca dei contributi.

Art. 5.

Iniziativa della Giunta regionale

1. La Giunta regionale può promuovere ed organizzare, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organismi specializzati nonché con raggruppamenti di imprese iniziative di promozione economica, sia in Italia che all'estero, a favore dei prodotti agroalimentari regionali, coordinandole con i programmi di attività nell'ambito delle relazioni internazionali.

2. La Giunta regionale può affidare agli enti ed agli organismi di cui al comma 1 l'esecuzione di iniziative e progetti, stipulando con i medesimi apposite convenzioni nelle quali sono disciplinati i reciproci rapporti contrattuali, con particolare riferimento alla specificazione delle iniziative concordate, alle modalità di finanziamento regionale, alle obbligazioni ed agli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative.

3. L'attuazione delle iniziative promozionali all'estero di cui ai commi 1 e 2 avviene nell'osservanza di quanto disposto dal comma secondo dell'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

Comitato tecnico

1. La Giunta regionale costituisce un Comitato tecnico composto da tre esperti di cui un collaboratore regionale e due esterni.

2. Al Comitato spetta:

a) formulare proposte per gli orientamenti programmatici e per le linee operative regionali in materia di promozione economica nel settore agroalimentare;

b) esprimere il parere, sotto il profilo tecnico-economico, sui progetti promozionali presentati per il finanziamento regionale ed istruiti dal competente ufficio.

3. Ai membri del Comitato tecnico estranei all'Amministrazione regionale è corrisposto, per ogni riunione, un compenso determinato ai sensi delle norme regionali vigenti.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio o regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma primo dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Per le domande di contributo presentate alla Regione entro il 30 settembre 1994, si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 4 luglio 1983, n. 21, concernente l'attività di promozione economica.

Art. 9.

Norma finale

1. Salvo quanto disposto dall'art. 8, le norme di cui alla legge regionale 4 luglio 1983, n. 21, non si applicano per gli interventi previsti dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 marzo 1995

BERSANI

95R0567

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1995, n. 1-15/Leg.

Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 - Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci - Modifica della formula per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune approvata con D.P.G.P. n. 2-81/Legl. datato 14 gennaio 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 21 marzo 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Visto il D.P.G.P. n. 2-81/Legl. datato 14 gennaio 1993;

Ravvisata la necessità di aggiornare i criteri parametrici per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune approvati con il citato D.P.G.P. e contenuti nell'allegato A) del decreto medesimo, in conseguenza dell'incremento dei costi inerenti alla costruzione degli impianti funiviari;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 16031 del 7 dicembre 1994, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti;

Decreta:

È approvata, ai sensi della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, la nuova formula per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune ed è sostituito, quindi, l'allegato A) del D.P.G.P. n. 2-81/Legl. datato 14 gennaio 1993, con l'allegato del presente decreto, di cui forma parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, 17 gennaio 1995

Il presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1995
Registro n. 1, foglio n. 108 - VISCA.

(Omissis).

95R0590

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1995, n. 4-18/Leg.

Modificazione della ripartizione degli affari tra gli assessori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 21 marzo 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Visto il proprio decreto di ripartizione degli affari fra gli assessori effettivi n. 3-1/Leg. datato 7 marzo 1994, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1994 registro n. 8, foglio n. 116, come modificato con successivo decreto n. 4-2/Legisl. datato 31 marzo 1994, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1994 registro n. 11, foglio n. 30;

Vista la nota del Presidente del Consiglio provinciale prot. n. 1755/1 di data 8 marzo 1995, con la quale si comunica che il Consiglio provinciale ha preso atto delle dimissioni dell'Assessore Eugenio Binelli ed ha conseguentemente rideterminato il numero degli assessori effettivi componenti della Giunta provinciale, da 10 a 9;

Visto l'art. 52 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Riservatesi le competenze in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, ad eccezione delle linee funiviarie e degli impianti a fune già attribuite all'Assessore Eugenio Binelli;

Decreta:

Il proprio decreto n. 3-1/Leg. datato 7 marzo 1994, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1994 registro 8, foglio n. 116, come modificato con successivo decreto n. 4-2/Legisl. datato 31 marzo 1994, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1994 registro n. 11, foglio n. 30, e ulteriormente modificato come segue:

A) il punto 2) è soppresso;

B) il punto 6) è sostituito dal seguente:

6) Assessore all'agricoltura, cooperazione e opere pubbliche: Dario Pallaoro

agricoltura, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del Codice civile;

agricoltura;

attuazione della legislazione provinciale in favore dell'agricolturismo;

interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa (legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36) e funzioni delegate in materia di cooperazione;

promozione della commercializzazione dei prodotti trentini (legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36);

viabilità e relativo demanio, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

lavori pubblici della Provincia Autonoma;

competenze di cui agli articoli 12 e 13 dello Statuto Speciale;

legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17 «interventi per la realizzazione dell'interporto doganale di Trento».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Trento, 9 marzo 1995

Il Presidente della Giunta provinciale.

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1995
Registro n. 1, foglio n. 167 - Di DOMENICO

95R0591

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1995, n. 15.

Modificazione dell'art. 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, recante «Disciplina degli asili-nido comunali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 22 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 18
della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 32/1987 è sostituito dal seguente:

«Art. 18.

Titoli per l'ammissione ai concorsi

1. Per l'assunzione di educatori di asili-nido si segue di norma la procedura del corso-concorso, con le modalità previste dal contratto nazionale di lavoro per il comparto delle autonomie locali.

2. Per l'ammissione al corso-concorso di cui al comma 1, oltre ai requisiti generali per l'accesso ai pubblici concorsi, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;

b) diploma di maturità magistrale;

c) diploma di qualifica di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali, conseguito dopo un corso triennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato;

d) diploma di maturità per assistente di comunità infantile ovvero di tecnico dei servizi sociali, conseguito dopo un corso quinquennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato;

e) diploma di maturità tecnico-femminile per dirigenti di comunità.

3. Il possesso del diploma di Stato di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 338».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 marzo 1995

GUERRA

95R0568

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 febbraio 1995, n. 054/Pres.

Nuove norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, relativo all'impianto e alla tenuta del catasto regionale delle grotte - Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 29 marzo 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, che detta «Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 3 della legge medesima, che istituisce il catasto regionale delle grotte e stabilisce che l'impianto e la tenuta dello stesso siano disciplinati da un apposito regolamento, prevedendo che il relativo servizio possa essere affidato a sezione del C.A.I. specializzata in ricerche speleologiche;

Visto il D.P.G.R. n. 0141/Pres. del 28 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1967, registro 2, foglio 302, con il quale sono state emanate le «Norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27»;

Visto l'art. 105 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come integrato dall'art. 6 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 61, che attribuisce la competenza alla tenuta ed all'aggiornamento del catasto regionale delle grotte alla Direzione regionale della pianificazione territoriale - Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;

Vista la relazione di data 27 settembre 1994, a firma del Direttore del predetto Servizio, con la quale vengono evidenziate le carenze che attualmente il succitato regolamento presenta, a quasi trent'anni dalla sua emanazione;

Considerato che queste carenze possono essere colmate dettando nuove norme per l'impianto e la tenuta del catasto medesimo, senza peraltro comportare variazioni di spesa per l'Amministrazione regionale;

Ritenuto pertanto opportuno sostituire il regolamento vigente con un nuovo testo regolamentare, aggiornato e più aderente all'attuale realtà del settore;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, nel corso della seduta del 27 ottobre 1994, in merito allo schema riportante «Nuove norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27» così come predisposto dal Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 16 gennaio 1995;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Decreta:

Sono approvate le «Nuove norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27», relative all'impianto ed alla tenuta del catasto regionale delle grotte, nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare dette norme come regolamento della Regione.

Le predette norme sostituiscono integralmente quelle emanate con D.P.G.R. n. 0141/Pres. del 28 dicembre 1966.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, addì 23 febbraio 1995

GUERRA

Registrato alla Corte dei Conti, Trieste, addì 8 marzo 1995
Atti detta Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 140

«NUOVE NORME REGOLAMENTALI PER L'ESECUZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 1° SETTEMBRE 1966, N. 27», RELATIVO ALL'IMPIANTO ED ALLA TENUTA DEL CATASTO REGIONALE DELLE GROTTI.

Art. 1.

Sede e gestione del Catasto regionale delle grotte

1. Il catasto regionale delle grotte della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, d'ora in poi indicato nel presente regolamento come Catasto, ha sede in Trieste.

2. Il Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale ne cura i relativi adempimenti.

Art. 2.

Conservatore del catasto

1. La direzione del Catasto e gli adempimenti previsti nel presente regolamento sono assegnati ad un Conservatore.

2. Le funzioni di conservatore del Catasto sono svolte dal Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.

Art. 3.

Atti catastali

1. Gli atti del Catasto sono i seguenti:

- a) schede catastali;
- b) registro catastale;
- c) cartografia catastale;
- d) registro delle richieste di iscrizione e revisione.

Art. 4.

Caratteristiche degli atti catastali

1. Su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale e con apposito provvedimento da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, saranno dettagliatamente stabilite le caratteristiche degli atti catastali, nonchè le prescrizioni sui criteri di compilazione delle schede e di esecuzione dei rilievi, nel rispetto del presente regolamento.

2. Gli atti catastali potranno essere compilati anche con macchine elettroniche e prodotti in forma cartacea mediante stampante.

3. Sugli atti catastali non sono ammesse correzioni successive, salvo quelle vidimate dal Conservatore.

Art. 5.

Iscrizione a Catasto delle cavità

1. Per ogni cavità iscritta nel Catasto deve essere compilata dai rilevatori una Scheda catastale che sarà verificata dal personale del Catasto e quindi, dopo eventuali aggiunte o correzioni, ne sarà disposto l'inserimento nella raccolta ufficiale da parte del Conservatore che la siglerà per accettazione.

2. Ogni scheda dovrà riportare almeno i seguenti dati:

- a) sigla del catasto regionale;
- b) sigla del catasto storico;
- c) denominazione;
- d) comune amministrativo in cui è situato l'ingresso della grotta;
- e) indicazione dell'elemento cartografico in cui la grotta è riportata;
- f) posizione topografica su coordinate;
- g) quota altimetrica dell'accesso o degli accessi;
- h) profondità del pozzo di accesso e degli altri pozzi eventuali;
- i) dislivello del fondo dal piano campagna;
- l) sviluppo complessivo in metri;
- m) indicazione della società o del gruppo (ove esista) che ha effettuato i rilievi;
- n) nome degli scopritori;
- o) nome dei rilevatori;
- p) data di iscrizione al Catasto;
- q) descrizione;
- r) riferimenti bibliografici ove esistenti;
- s) estremi delle revisioni;
- t) data di accettazione al Catasto.

3. Ad ogni scheda sarà allegato un rilievo quotato comprendente almeno una pianta ed una sezione significativa.

4. Il Conservatore è tenuto alla verifica delle caratteristiche di questi atti in base a quanto previsto dall'art. 4.

Art. 6.

Registro catastale

1. Il registro catastale riporterà, per ogni grotta, i dati contenuti nella scheda catastale ed indicati all'art. 5, ad esclusione dei punti q) ed r).

2. Il registro catastale sarà formato da un volume per ogni anno; ogni volume sarà formato da pagine numerate progressivamente e vistate dal Conservatore.

3. Il registro catastale sarà compilato in un originale.

Art. 7.

Cartografia catastale

1. La posizione dell'ingresso di ogni cavità iscritta nel registro catastale sarà riportata su base cartografica fornita dalla Regione e costituita dalla Carta tecnica regionale alla scala 1:5.000, che prende nome di carta del catasto, con l'indicazione del numero progressivo del Catasto.

Art. 8.

Registro delle richieste di iscrizione delle nuove cavità

1. Il Registro delle richieste di iscrizione delle nuove cavità avrà per ogni iscrizione i seguenti contenuti:

- a) data di presentazione della richiesta;
- b) numero progressivo della pratica di iscrizione;
- c) nome della società, del gruppo o della persona che presenta la richiesta;
- d) comune amministrativo in cui ricade l'ingresso della grotta;
- e) denominazione;

- f) coordinate dell'ingresso;
 g) spazio a disposizione del Conservatore per eventuali annotazioni e per il giudizio di ammissione o diniego;
 h) data e firma del Conservatore;
 i) numero regionale con cui la grotta è stata iscritta al Catasto in caso di accettazione e iscrizione.

2. Il registro delle richieste di iscrizione è annuale e sarà conservato in un originale presso il Catasto.

3. Il numero progressivo sarà annotato sulla scheda presentata e su una ricevuta che verrà rilasciata al presentatore.

Art. 9.

Sigla catastale

1. La sigla catastale è costituita dal numero progressivo del Catasto seguito da una barra e dal numero di catasto storico, per le grotte accatastate dal 1880 al 1966, seguito dalla sigla VG se la cavità è nelle province di Trieste o di Gorizia, oppure dalla sigla FR se la grotta è nelle province di Udine o di Pordenone.

Art. 10.

Iscrizioni catastali

1. Le iscrizioni catastali sono disposte dal Conservatore, che ne attesterà la validità con la propria firma sul registro catastale.

Art. 11.

Consultazione degli atti del Catasto

1. La consultazione dei documenti catastali, salvo il registro catastale, è libera e gratuita durante l'orario di apertura al pubblico del Catasto.

Art. 12.

Affidamento del servizio a Sezione del CAI

1. Qualora il servizio del Catasto venga affidato tramite convenzione a sezione del CAI, le funzioni di Conservatore saranno esercitate da un appartenente a detta Sezione, con l'osservanza delle norme contenute nella convenzione di affidamento e nel presente regolamento.

2. Ogni anno il Conservatore trasmetterà al Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali una relazione sull'attività dell'anno precedente ed una copia del registro catastale, che verrà vidimato su ogni pagina del Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.

3. Il Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali effettuerà ispezioni secondo le modalità indicate nel disciplinare di convenzione previsto dall'art. 3 della legge regionale 1^o settembre 1966, n. 27, redigendo apposito verbale del quale un esemplare verrà inviato al Conservatore.

Visto: Il presidente: GUERRA

95R0569

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 85.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 338.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 2 0 9 5 *

L. 2.600